

ALLEGATO A

**MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE E DI
UTILIZZO DEL FONDO LEGGE REGIONALE
N. 10 DEL 27/01/2017 – ART.16 E S.M.I.**



Sommario

ART. 1 - RIFERIMENTI NORMATIVI.....	2
ART. 2 - OGGETTO E FINALITÀ.....	3
ART. 3 - DOTAZIONE FINANZIARIA DEL FONDO.....	4
ART. 4 - MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE AI CONFIDI.....	4
ART. 5 - MODALITA' DI UTILIZZO DELLE RISORSE	5
ART. 6 - INTERVENTI AMMISSIBILI.....	6
ART. 7 - OBIETTIVI INTERMEDI E FINALI	7
ART. 8 - DESTINATARI FINALI E REQUISITI DI AMMISSIBILITA'	7
ART. 9 - OBBLIGHI DEI CONFIDI	9
ART. 10 - MONITORAGGIO, CONTROLLI E AUDIT	10
ART. 11 - CAUSE DI REVOCA.....	11



ART. 1 – RIFERIMENTI NORMATIVI

- a. Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà, pubblicati sulla G.U.U.E, serie C 244/2 del 01/10/2004;
- b. Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio del 11/07/2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999;
- c. Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione del 08/12/2006, che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;
- d. Comunicazione della Commissione europea sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie, pubblicata sulla G.U.C.E., serie C, n. 155/02 del 20/06/2008;
- e. Regolamento (CE) n. 284/2009 del Consiglio del 07/04/2009 che modifica il Regolamento (CE) n.1083/2006 per quanto riguarda alcune disposizioni relative alla gestione finanziaria;
- f. Nota prot. n. 5563 del 03/07/2009 della Commissione europea – DG Regio in risposta ai quesiti posti dal Ministero dello Sviluppo Economico con nota n. 5213 del 31/03/2009, riguardante il finanziamento del capitale circolante mediante il fondo FESR;
- g. Regolamento (CE) n. 846/2009 della Commissione del 01/09/2009 che modifica il Regolamento (CE) n. 1828/2006 che stabilisce le modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;
- h. Decisione della Commissione Europea n. C(2009) 8988 del 12/11/2009 recante modifica della Decisione C(2007) 3980 che adotta il Programma Operativo Regionale FESR Abruzzo 2007/2013;
- i. Regolamento (UE) n. 539/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16/06/2010 che modifica il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, per quanto riguarda la semplificazione di taluni requisiti e talune disposizioni relative alla gestione finanziaria;
- j. Decisione C(2010) 4505 del 06/07/2010, con la quale la Commissione europea ha approvato il "*Metodo nazionale di calcolo dell'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle piccole e medie imprese*", notificato dal Ministero dello sviluppo economico (Aiuto di Stato N 182/2010 – Italia);
- k. Nota del 21/02/2011 orientativa sugli Strumenti di Ingegneria finanziaria ai sensi dell'articolo 44 del Regolamento (CE) n. 1083/2006 (COCOF 10-0014-04-EN), traduzione a cura della Tecnostruttura delle Regioni, predisposta dalla Commissione europea, Direzione Generale per la Politica Regionale in consultazione con gli altri Servizi della Commissione, che fornisce indicazioni e chiarimenti su temi relativi all'istituzione ed attuazione degli strumenti di ingegneria finanziaria, ai sensi dell'articolo 44 del Regolamento (CE) n. 1083/2006, per come modificato dal Regolamento (CE) n. 1236/2011;
- l. Regolamento di esecuzione (UE) n. 1236/2011 della Commissione del 29/11/2011 che



modifica il Regolamento (CE) n. 1828/2006 per quanto riguarda gli investimenti mediante strumenti di ingegneria finanziaria;

- m. Nota "Revised COCOF Guidance Note on Financial Engineering Instruments under art. 44 of Council Regulation (EC) No 1083/2006" (COCOF 10-0014-05-EN) del 10/02/2012, predisposta dalla Commissione europea, Direzione Generale per la Politica Regionale in consultazione con gli altri Servizi della Commissione, che fornisce indicazioni e chiarimenti su temi relativi all'istituzione ed attuazione degli strumenti di ingegneria finanziaria, ai sensi dell'Articolo 44 del Regolamento (CE) n. 1083/2006, per come modificato dal Regolamento (CE) n. 1236/2011;
- n. Deliberazione della Giunta regionale n. 304 del 22/04/2013 e s.m.i. con la quale è stato approvato l'Avviso Pubblico relativo all'Attività I.2.4. "Azioni per migliorare le capacità di accesso al credito da parte delle MPMI" del POR FESR Abruzzo 2007/2013;
- o. Regolamento (CE) n. 1407/2013 della Commissione del 18/12/2013, pubblicato nella G.U.C.E. serie L n. 352/1 del 24/12/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis";
- p. Comunicazione su criteri per strumenti finanziari - Comunicazione "Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio" (2014/C 19/04) pubblicata sulla GUUE C19 del 23.01.2014
- q. Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17/06/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (Regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato nella G.U.U.E. serie L n. 187 del 26 giugno 2014;
- r. Decisione della Commissione Europea C(2015) 2771 del 30/04/2015, che modifica la precedente decisione C(2013) 1573 del 20/03/2013 sull'approvazione degli orientamenti sulla chiusura dei programmi operativi adottati per beneficiare dell'assistenza del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo sociale europeo e del Fondo di coesione (2007- 2013), che ha introdotto alcune norme specifiche in materia di ammissibilità applicabili altri Strumenti di Ingegneria finanziaria di cui all'articolo 44 del Regolamento (CE) n. 1083/2006, per come modificato dal Regolamento (CE) n. 1236/2011;
- s. Decreto Interministeriale del Ministero dello Sviluppo Economico e Ministero dell'Economia e delle Finanze 3 gennaio 2017 "Misure volte a favorire i processi di crescita dimensionale e di rafforzamento della solidità patrimoniale di consorzi di garanzia collettiva dei fidi";
- t. Legge Regionale n. 10 del 27/01/2017, così come modificata con la Legge Regionale n. 42 del 01/08/2017, pubblicata sul BURA Speciale n. 85 del 09/08/2017.

ART. 2 – OGGETTO E FINALITÀ

1. La Regione Abruzzo con Legge Regionale n. 10 del 27/01/2017, nel testo integrato e modificato dalla Legge Regionale n. 42 del 01/08/2017, ha previsto l'assegnazione ai Confidi delle risorse rivenienti dal POR FESR Abruzzo 2007/2013, Linea di Attività I.2.4 "Azioni per migliorare le capacità di accesso al credito da parte delle MPMI", con il vincolo di incremento del Fondo Rischi per la concessione di nuove garanzie alle micro, piccole e medie imprese (MPMI) operanti sul territorio regionale.
2. I Confidi assegnatari delle risorse di cui al Fondo L.R. n. 10 del 27/01/2017, sono quelli che hanno gestito le risorse di cui all'Avviso Pubblico inerente la Linea di Attività I.2.4 del POR FESR 2007/2013, emanato con DGR n. 304 del 22/04/2013, come integrato a



modificato con DGR n. 349 del 13/05/2013, conclusosi con la pubblicazione della graduatoria sul BURA n. 39 del 30/10/2013. Non si tratta di una nuova assegnazione di risorse bensì di una riattribuzione di risorse già assegnate in precedenza attraverso un fondo di rotazione per consentirne l'ulteriore operatività.

3. Il Soggetto Gestore, al quale sono demandate tutte le attività di gestione, monitoraggio e controllo, è la società FI.R.A. Spa Unipersonale, società in house della Regione Abruzzo.
4. L'Amministrazione Regionale intende sostenere i processi finalizzati a qualificare e rafforzare la struttura finanziaria delle imprese, sostenendo la competitività dei sistemi produttivi e agevolando l'accesso al credito delle MPMI operanti sul territorio regionale, nonché rafforzare l'offerta di strumenti finanziari in favore ed a supporto del sistema imprenditoriale in una delicata fase congiunturale.
5. In tale contesto economico-finanziario si inquadra lo Strumento Finanziario (SF) previsto nel presente documento che è finalizzato allo sviluppo, al potenziamento e/o all'espansione di attività imprenditoriali giudicate potenzialmente redditizie, da attuarsi mediante la realizzazione di investimenti produttivi ("Sviluppo aziendale") e/o l'incremento dell'attività produttiva e commerciale dell'impresa ("Capitale circolante"), attraverso la concessione di nuove garanzie, poste in essere dopo la sottoscrizione di apposita Convenzione con il Soggetto Gestore FI.R.A. Spa, per operazioni di finanziamento di breve e medio termine.
6. Gli aiuti di cui al presente documento vengono concessi, da parte dei Confidi, in regime "de minimis" ai sensi del Regolamento (CE) n. 1407/2013, sotto forma di garanzia a favore delle MPMI operanti sul territorio regionale e dei liberi professionisti in quanto equiparati alle MPMI.

ART. 3 – DOTAZIONE FINANZIARIA DEL FONDO

1. L'ammontare complessivo delle risorse rinvenienti dalla Linea di Attività I.2.4 del POR FESR Abruzzo 2007/2013 "Azioni per migliorare le capacità di accesso al credito da parte delle MPMI", alla data del 31/03/2018, è pari complessivamente ad € 14.591.232,87 – in quota parte ancora vincolate per operazioni di garanzia ancora in essere – come indicato nella tabella delle risorse finanziarie allegata al presente documento (Allegato n.1).

ART. 4 – MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE AI CONFIDI

1. Le risorse del Fondo sono assegnate a ciascun Confidi tenuto conto degli obiettivi raggiunti nel programma 2007/2013 ed in proporzione dell'entità e del numero delle garanzie concesse.
2. Le risorse del Fondo, successivamente alla sottoscrizione con il Soggetto Gestore di apposita Convenzione che ne regola modalità e durata, sono assegnate secondo le seguenti modalità:
 - a. ai Confidi, che hanno conseguito gli obiettivi previsti nell'ambito della programmazione 2007/2013 del POR FESR (Linea I.2.4) ossia aver concesso entro il 31.12.2015 (termine prorogato al 15.12.2016) garanzie per un



ammontare pari a 2 volte l'importo ad essi trasferito, è assegnato il seguente importo:

i. $RA = PL (S - E - I)$

ovvero le Risorse Assegnate (RA) sono pari alla Parte Libera da garanzie (RL) delle Somme ad essi complessivamente trasferite (S) al netto delle Escussioni (E) subite e degli Interessi (I);

b. ai Confidi, che **non hanno conseguito** l'obiettivo previsto nell'ambito della programmazione 2007/2013 del POR FESR (Linea I.2.4) è assegnato il seguente importo:

i. $RA = PL (S - E - I - RR)$

ovvero le Risorse Assegnate (RA) sono pari alla Parte Libera da garanzie (RL) delle Somme ad essi complessivamente trasferite (S) al netto delle Escussioni (E) subite, degli Interessi (I) e delle Risorse Restituite (RR);

3. Il Soggetto Gestore, all'atto della stipula della Convenzione con i singoli Confidi, provvede, applicando le formule di cui ai commi precedenti, ad assegnare a ciascuno di essi la quota parte di risorse del Fondo che risulta libera da vincoli di garanzia, sulla base dei dati che ciascun Confidi è tenuto a fornire prima della stipula della Convenzione stessa.
4. Il Soggetto Gestore provvede, con cadenza quadrimestrale e con successivi atti integrativi della Convenzione stipulata, ad assegnare a ciascun Confidi le risorse che medio tempore si sono liberate dai vincoli di garanzia preesistenti.
5. Le risorse assegnate ai sensi dei precedenti commi devono essere depositate presso uno o più c/c dedicato/i denominato "Fondo Legge Regionale n. 10/2017".
6. La Giunta Regionale, entro il 31.12.2023 adotterà un proprio atto per disciplinare le modalità di utilizzo e/o l'eventuale restituzione delle risorse che residuano.

ART. 5 – MODALITA' DI UTILIZZO DELLE RISORSE

7. Le somme assegnate ai Confidi a valere sulle risorse della L.R. n. 10/2017, devono essere utilizzate per la concessione di nuove operazioni di garanzia a favore delle micro, piccole e medie imprese operanti sul territorio regionale, sulla base delle seguenti condizioni:
 - a. devono essere concesse direttamente ai destinatari finali di cui all'articolo 8;
 - b. devono riguardare specifiche operazioni finanziarie, anche all'interno di portafogli, con importo e durata definiti;
 - c. devono essere concesse nella misura compresa tra il 50% e l'80% del finanziamento bancario, nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013;
 - d. le garanzie possono essere concesse, con le modalità dei punti precedenti, fino al 31/12/2023;
 - e. la scadenza e la durata dei finanziamenti oggetto di garanzia a breve e medio termine non può essere successiva alla data del 31/12/2027;
 - f. i Confidi possono percepire dall'impresa destinataria finale una remunerazione comprensiva di spese di istruttoria, spese amministrative,



spese di tenuta del conto, spese di segreteria e spese generali, nella misura massima del 3% dell'importo della garanzia concessa;

- g. ai Confidi è consentito prestare nuove garanzie per la conclusione di operazioni di finanziamento che eccedono il limite temporale del 31/12/2027, a condizione che nel provvedimento di concessione sia espressamente indicato dal Confidi che, per i ratei dovuti e non saldati, nel caso di insolvenza dell'impresa, il Confidi stesso risponde con i propri fondi rischi ordinari.
8. Al termine delle operazioni garantite con le risorse dell'ex Fondo di Rotazione del POR FESR 2007/2013 - Attività I.2.4, i Confidi devono trasferire le quote che si sono così liberate sul nuovo c/c dedicato denominato "Fondo Legge Regionale n. 10/2017", di cui al precedente articolo 4, comma 3. Entro i successivi 30 giorni dall'avvenuto rimborso del finanziamento, il Confidi deve inviare al Soggetto Gestore la copia della contabile attestante l'avvenuto trasferimento. Il mancato invio della predetta documentazione comporta l'applicazione a carico del Confidi di una penale come previsto nel successivo articolo 12.
9. Per la gestione del predetto Fondo il Confidi assicura un valore dell'effetto leva almeno pari a 4 delle risorse disponibili sul nuovo c/c dedicato Fondo Legge Regionale n. 10/2017, rispetto all'ammontare delle nuove operazioni di garanzia concesse.

ART. 6 – INTERVENTI AMMISSIBILI

1. Gli interventi previsti dal presente documento sono finalizzati a favorire le imprese con patrimonio debole che abbiano concrete prospettive di sviluppo ed intendano fare investimenti a breve e medio termine. Le MPMI regionali vengono sostenute nell'attuazione di piani di impresa, finalizzati, alternativamente o congiuntamente, allo "Sviluppo aziendale" e/o al "Capitale circolante".
2. In particolare, l'intervento di garanzia può essere richiesto su finanziamenti finalizzati alla realizzazione di progetti volti:
- a) alla realizzazione di investimenti produttivi per la creazione di nuovi impianti o l'ampliamento/ammodernamento di impianti esistenti;
 - b) ad attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale;
 - c) all'innovazione di prodotto, processo e organizzativa (inclusa la formazione di figure professionali ovvero realizzazione di investimenti nella green economy);
 - d) al sostegno allo start-up di imprese innovative e ad alto potenziale di crescita;
 - e) per finanziamenti relativi al reintegro del capitale circolante e per l'attività ordinaria d'impresa;
 - f) al riequilibrio finanziario dell'impresa, ovvero l'attivazione di finanziamenti a breve e medio termine finalizzati ad eliminare passività aziendali e/o ristrutturazione delle esposizioni bancarie, purché inseriti nell'ambito di un più complessivo progetto di sviluppo innovativo dell'impresa. Le operazioni di rinegoziazione di linee di credito sono consentite solo se poste in essere con un diverso istituto di credito;
 - g) alla capitalizzazione dell'impresa, ovvero finanziamenti attivati, per il perseguimento degli scopi di cui alle lettere a) e d) che precedono, dai soci di



MPMI che abbiano assunto le deliberazioni previste dal codice civile e finalizzati a sostenere processi di capitalizzazione aziendale mediante:

- aumento del capitale sociale della società;
- sottoscrizione di versamenti soci in conto aumento di capitale.

ART. 7 – OBIETTIVI INTERMEDI E FINALI

1. Il Confidi, sono tenuti a raggiungere i seguenti obiettivi:
 - a) alla data del 10.01.2021 dovranno attestare l'ammontare di nuove garanzie concesse ed erogate dall'Istituto di Credito alla data del 31.12.2020. Tale importo deve essere pari ad almeno 4 volte l'importo delle risorse assegnate, ed aver effettuato almeno 10 operazioni di garanzia; nel caso in cui tale obiettivo non viene raggiunto il Confidi è tenuto a restituire al Soggetto Gestore, le risorse non impiegate. La Regione si riserva di assegnare tali rinvenienze a favore delle politiche regionali del credito;
 - b) alla data del 10.01.2024 i Confidi, con la rendicontazione finale, devono attestare un ammontare di nuove garanzie concesse alla data del 31.12.2023, in misura pari ad almeno 4 volte l'importo del Fondo Rischi a disposizione del Confidi. Tale importo è calcolato al netto della quota parte del Fondo già impiegata per la concessione di garanzie al 31.12.2020 (I step) e delle eventuali escussioni subite. I confidi devono, inoltre, aver effettuato almeno 10 ulteriori operazioni di garanzia. Gli importi non impegnati come garanzie alla data del 31.12.2023 sono restituiti al Soggetto Gestore e la Regione si riserva di assegnare tali rinvenienze a favore delle politiche regionali del credito, sulla base delle indicazioni riportate nell'atto di Giunta Regionale di cui all'art. 3, ultimo comma, del presente documento.
2. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi stabiliti nel presente articolo, i Confidi possono costituire Raggruppamenti Temporanei di Imprese (RTI) ovvero stipulare appositi Contratti di Rete. In tal caso è necessario che al Soggetto Gestore sia inviata la documentazione attestante la costituzione del RTI ovvero la stipula del Contratto.

ART. 8 – DESTINATARI FINALI E REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

1. Possono accedere al Fondo di cui al presente documento le MPMI che risultano cumulativamente in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) avere sede legale e/o operativa nel territorio della Regione Abruzzo al momento del rilascio della garanzia;
 - b) nell'ipotesi in cui il finanziamento sia finalizzato a sostenere il capitale circolante è espressamente richiesta l'esistenza, da parte dell'impresa, di una sede legale e/o operativa ubicata nel territorio della Regione Abruzzo, all'interno della quale venga svolta l'attività di impresa;
 - c) essere attivi e iscritti al Registro delle Imprese della Camera di Commercio della Regione Abruzzo nella sezione ordinaria e, se liberi professionisti, essere abilitati ed iscritti agli Albi se previsto dalla rispettiva norma professionale.



- d) essere classificate ai sensi dall'articolo 2 dell'allegato 1 al Regolamento (UE) n. 651/2014:
- Micro impresa: "un'impresa che occupa meno di 10 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro";
 - Piccola impresa: "un'impresa che occupa meno di 50 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro";
 - Media impresa: "un'impresa che occupa meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro.
- e) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non trovarsi in liquidazione volontaria, non essere sottoposti a procedure concorsuali e non trovarsi in stato di fallimento;
- f) essere economicamente e finanziariamente sane, ovverosia in possesso di una struttura patrimoniale e di una redditività, presente e prospettica, sufficienti a far fronte al servizio complessivo del debito;
- g) essere in grado di dimostrare in via prospettica una stabilità nella generazione di flussi di cassa generati dal capitale operativo, la cui capienza e dinamica devono ragionevolmente garantire al soggetto finanziatore il rimborso del capitale e degli interessi;
- h) non rientrare tra coloro che non hanno rimborsato alla Regione Abruzzo agevolazioni a seguito di rinuncia o revoca del contributo;
- i) operare nel rispetto delle vigenti normative in materia di edilizia ed urbanistica, in materia di tutela ambientale, sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro, delle normative per le pari opportunità tra uomo e donna e delle disposizioni in materia di contrattazione collettiva nazionale e territoriale del lavoro con particolare riferimento agli obblighi contributivi e a quanto disposto dagli artt. 4 e 7 della LR 18.09.2007, n. 16 "Disposizioni dirette alla tutela del lavoro, al contrasto e all'emersione del lavoro non regolare";
- j) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con gli obblighi fiscali e con gli obblighi di applicazione del C.C.N.L., secondo le normative vigenti in materia;
- k) non essere destinatarie di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica);
- l) aver restituito agevolazioni pubbliche godute per le quali è stata disposta la restituzione;
- m) essere in regola con il pagamento del diritto annuale camerale;
- n) essere in regola con la disciplina anticiclaggio di cui al D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231.

2. I requisiti sopra menzionati vengono opportunamente verificati dal Confidi al momento della presentazione della richiesta di finanziamento.



ART. 9 – OBBLIGHI DEI CONFIDI

1. Le risorse assegnate ai Confidi devono essere impiegate per costituire uno specifico Fondo Rischi denominato "Fondo Legge Regionale n.10/2017" ai fini della concessione di nuove garanzie a favore delle micro, piccole e medie imprese che ne facciano richiesta.
2. I Confidi devono effettuare l'istruttoria della domanda pervenuta dalla MPMI per la concessione delle nuove garanzie ottemperando a quanto maggiormente dettagliato nella Convenzione di cui all'articolo 2, comma 5, al quale si rinvia.
3. I Confidi possono percepire dall'impresa una remunerazione, nella misura massima del 3% dell'importo della garanzia, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria, spese amministrative, spese generali, spese di segreteria e delle spese di tenuta del/i conto/i corrente/i. A carico delle imprese destinatari finali non possono essere previsti ulteriori costi oltre il tetto massimo del 3%.
4. I Confidi sono tenuti a calcolare l'Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL) della garanzia concessa, utilizzando il metodo nazionale autorizzato con Decisione n. 4505 del 06/07/2010 (N 182/2010) della Commissione europea conformemente a quanto previsto all'art 4 comma 6 lettera d) del regolamento (UE) n. 1407/2013, al fine di verificare il rispetto delle disposizioni in esso previste
5. È obbligo dei Confidi provvedere all'inserimento dei dati relativi alle MPMI all'interno del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA) di cui all'art 52 della legge 234/2012, garantendo il rispetto nell'applicazione delle pertinenti normative e disposizioni di riferimento, in particolare in materia di aiuti di Stato, appalti pubblici, gestione concorrente di risorse del bilancio europeo, intermediari e mercati finanziari e il rispetto dei principi di protezione dell'ambiente e delle pari opportunità.
6. È compito dei Confidi verificare che i finanziamenti richiesti dalle MPMI, ai sensi del precedente articolo 5, siano effettivamente realizzati nel rispetto degli scopi dichiarati.
7. I Confidi, per tutta la durata del programma, devono assicurare e garantire la corretta trasmissione dei dati e flussi finanziari nei tempi e con le modalità previste nel successivo art. 10 e dettagliate nell'apposita Convenzione.
8. I Confidi hanno l'obbligo di provvedere a che tutti i dati e documenti giustificativi della gestione e attuazione dello SF (e relativi investimenti per i destinatari finali) siano disponibili e conservati, nel rispetto in particolare dell'art. 140 del Reg. (UE) n. 1303/2013.
9. I Confidi hanno l'obbligo di garantire un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative alle operazioni, fermo restando le norme contabili nazionali e conformemente all'art. 125, comma 4 lettera b) del Reg. (UE) n. 1303/2013.
10. I Confidi hanno l'obbligo di concedere nuove garanzie alle MPMI, nel rispetto di quanto già previsto nel precedente articolo 6.
11. In caso di mancato raggiungimento degli obiettivi previsti al precedente art. 7, i Confidi si obbligano a restituire al Soggetto Gestore le somme non impiegate nei termini indicati.
12. Gli interessi maturati sul/i conto/i corrente/i dedicato/i devono essere restituiti al Soggetto Gestore con cadenza annuale.



13. La scadenza dei finanziamenti a breve e medio termine, oggetto di garanzia, non potrà essere successiva alla data del 31/12/2027.
14. Il fondo erogato dovrà essere utilizzato dai Confidi destinatari entro il termine del 31/12/2023 e dovrà essere restituito, ridotto delle eventuali perdite subite, al termine delle garanzie, e comunque entro e non oltre il termine del 31/12/2027.
15. Per la gestione del predetto Fondo i Confidi devono assicurare un valore dell' "effetto leva" almeno pari a 4 delle risorse disponibili, come meglio specificato nel precedente articolo 7.
16. I Confidi sono tenuti a raggiungere gli obiettivi intermedi e finali così come richiesti nel precedente articolo 7 del presente documento.
17. I Confidi devono sottoscrivere con il Soggetto Gestore un'apposita Convenzione (ed eventuali successivi atti integrativi), atto formale che definisce e disciplina le attività da realizzare, le modalità di pagamento e di rendicontazione, le dichiarazioni da acquisire dai destinatari finali degli aiuti nonché tutti gli adempimenti previsti dalla normativa regionale, nazionale e comunitaria.

ART. 10 – MONITORAGGIO, CONTROLLI E AUDIT

1. Ciascun Confidi è tenuto a trasmettere semestralmente al Soggetto Gestore, per tutto il periodo di durata del Fondo Rischi, una dettagliata relazione, dalla quale risulti:
 - a) il numero e l'importo delle nuove operazioni di garanzia concesse, nell'anno di riferimento, ai destinatari finali di cui all'articolo 8 a valere sul Fondo Rischi di cui all'articolo 4, nonché l'ammontare dei finanziamenti garantiti e l'importo complessivo degli accantonamenti operati a titolo di coefficiente di rischio riferiti al medesimo anno;
 - b) il numero e l'importo delle escussioni subite a fronte delle garanzie rilasciate a valere sul fondo rischi, con indicazione delle imprese a cui le perdite afferiscono;
 - c) l'elenco delle imprese garantite, nell'anno di riferimento, a valere sul fondo rischi, con le principali informazioni anagrafiche e l'indicazione del costo sostenuto dal destinatario finale e dell'importo dell'aiuto concesso, ai sensi del regolamento *de minimis*, al destinatario finale, determinato applicando il richiamato "Metodo nazionale di calcolo dell'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle piccole e medie imprese";
 - d) la situazione contabile dello specifico Fondo Rischi denominato "Fondo Legge Regionale n. 10/2017" alla data di predisposizione della relazione;
 - e) la quantificazione degli interessi attivi maturati sul/i conto/i corrente/i acceso/i dal Confidi (se gli interessi si determinano annualmente tale dato può essere fornito solo una volta nella relazione al 30 giugno);
 - f) l'insussistenza delle cause di revoca del contributo di cui al successivo articolo 11;
 - g) ogni ulteriore informazione significativa, richiesta dal Soggetto Gestore e/o dalla Regione, ai fini della valutazione della gestione e dell'andamento del fondo rischi.
2. La relazione di cui al precedente comma, da effettuarsi semestralmente al 30 giugno e al 31 dicembre per tutta la durata di gestione del Fondo Rischi dedicato



(31/12/2027), deve essere trasmessa al Soggetto Gestore entro 10 giorni dalla scadenza di ciascun semestre, sino alla completa definizione di tutte le posizioni garantite dal Fondo Rischi stesso, pena l'applicazione di penali come indicato nella convenzione di cui all'articolo 2, comma 5.

3. La Regione, per il tramite del Soggetto Gestore, o direttamente il Soggetto Gestore possono, in qualsiasi momento, richiedere ai Confidi informazioni aggiuntive sulla gestione del Fondo Rischi. Possono inoltre effettuare controlli e ispezioni sia presso i Confidi sia presso le micro, piccole e medie imprese - destinatari finali – al fine di verificare il corretto impiego delle risorse trasferite ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 10/2017 e s.m.i.
4. Infine, con riguardo alle disposizioni in materia di *audit*, i Confidi hanno l'obbligo di:
 - a. sottoporsi a ogni controllo, ispezione o *audit* previsto dal Reg. (UE) 1303/2013 e relative modifiche e atti attuativi, nonché dalla ulteriore normativa e disciplina comunitaria, nazionale e regionale applicabile;
 - b. assicurare, in occasione di tali controlli, ispezioni o *audit*, l'accesso alle proprie sedi e a ogni dato e documento giustificativo della gestione e attuazione del Fondo Regionale (e relativi investimenti per i destinatari finali);
 - c. attuare tutte le raccomandazioni degli Organismi competenti in caso di controlli, ispezioni o *audit*, secondo le indicazioni del Soggetto Gestore e della Regione Abruzzo.

ART. 11 – CAUSE DI REVOCA

1. L'assegnazione allo specifico Fondo Rischi dedicato denominato "Fondo Legge Regionale n. 10/2017" è revocata nei seguenti casi:
 - a. il Confidi abbia reso, in qualsiasi fase del procedimento, dichiarazioni false o mendaci, ovvero esibito atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità;
 - b. il Confidi venga posto in liquidazione, ovvero ammesso o sottoposto a procedure concorsuali con finalità liquidatoria e cessazione dell'attività;
 - c. scissione del confidi;
 - d. mancato rispetto da parte del Confidi degli obblighi previsti dal presente documento;
2. I Confidi destinatari del provvedimento di revoca delle risorse assegnate restituiscono al Soggetto Gestore, entro 30 giorni dalla data di notifica del provvedimento di revoca, tali risorse che andranno a confluire sul Fondo di rotazione:
 - a. un importo pari alla dotazione, alla data in cui si è manifestato l'evento alla base del provvedimento di revoca, del Fondo Rischi dedicato, ovvero, nei casi di revoca di cui alla lettera a) del precedente comma, un importo pari all'iniziale dotazione del Fondo Rischi dedicato;
 - b. una somma, a titolo di sanzione, pari al 10% (dieci per cento) delle risorse assegnate al Fondo Rischi dedicato, da restituire ai sensi di quanto previsto alla precedente lettera a).
3. Le somme recuperate dal Soggetto Gestore, a seguito di provvedimenti di revoca di cui al presente articolo, sono nella disponibilità della Regione Abruzzo che si riserva di decidere, con un proprio atto, le modalità di utilizzo di tali risorse.



ALLEGATO n. 1									
ID	RAZIONE SOCIALE	FONDO TRAPIGRO DAL COORDINATO GESTIONE	ESCLUSIONI SVINTE AL 31.03.2018	DIFFERENZA IVA INTERESSI INDEBITI E SPESSE FINANZIARIE	ABBONNO	FONDO IS. 10/2017	FONDI DISPONIBILI		
1	COOPERFID ITALIA	€ 1.743.420,74	€ 251.063,03	€ 36.272,53		€ 75.000,00	€ 75.000,00		
2	COOPERFID	€ 1.043.853,44	€ 12.144,39	€ 2.104,29	€ 9.832,99	€ 988.190,26	€ 691.220,95		
3	ITAL COOPFID	€ 2.895.793,74	€ 36.103,76	€ 16.542,03	€ 114.874,69	€ 2.767.376,35	€ 642.170,35		
4	ASCOOPFID IMPRESE	€ 54.694,55	€ -	€ -	€ 258,47	€ 52.903,02	€ 33.042,92		
5	COOP ARTIS DI CAR. CIVIL. DI AZ. E INDIV.	€ 113.554,32	€ -	€ -	€ 1.441,05	€ 112.325,37	Importo non ancora determinato		
6	COOPFID ABRUZZO	€ 482.316,99	€ -	€ 1.355,93	€ 14.400,00	€ 461.490,76	€ 158.403,17		
7	COOPERFID ABRUZZO	€ 706.694,55	€ 42.203,92	€ 8.985,00	€ 14.400,00	€ 620.662,64	€ 158.960,43		
8	COMMERCIO	€ 97.509,81	€ 31.900,43	€ 399,50	€ 1.000,00	€ 61.702,48	Importo non ancora determinato		
9	COOP. ARTIG. DI GARANZIA ARTE & PROGRESSO	€ 311.247,21	€ 16.778,71	€ 2.782,61	€ 14.400,00	€ 273.227,89	€ 106.808,89		
10	COOPFID PASCOSCI L'UQUILA	€ 486.230,87	€ 78.906,15	€ 17.472,80	€ 15.000,00	€ 380.951,92	€ 110.983,50		
11	COOPERATIVA ARTIGIANA DI GARANZIA LA SCIURANDA	€ 905.458,50	€ 44.263,22	€ 6.225,36	€ 12.000,00	€ 896.750,02	€ 355.985,91		
12	ITALMARE	€ 75.542,59	€ -	€ 367,01	€ 3.000,00	€ 73.014,50	€ 74.382,61		
13	FINAP PESCARA CHIETI	€ 30.043,65	€ -	€ 99,46	€ 1.000,00	€ 37.450,19	€ 25.893,98		
14	FIDUCIA COOPFID ABLANTICO EQ. MUTUALDISERTO	€ 1.001.567,70	€ 483.889,18	€ 752,89	€ 21.000,00	€ 491.031,41	€ 340.775,20		
15	EUROFID	€ 892.346,19	€ -	€ 64,17	€ 34.000,00	€ 911.432,02	Importo non ancora determinato		
16	INTERCREDIT	€ 3.293.023,18	€ 790.877,42	€ 40.404,34	€ 13.100,00	€ 2.330.606,42	€ 2.089.024,99		
17	COOPERATIVA DI GARANZIA LAVORO E PROGRESSO	€ 172.447,46	€ -	€ 751,84	€ 14.000,00	€ 168.195,30	€ 166.530,00		
18	COOP. ARTIG. DI GARANZIA DI PESCARA E PROVINCIA	€ 872.740,33	€ 275.648,71	€ 445,40	€ 30.700,00	€ 567.324,02	€ 557.465,43		
19	CONFIDIMP - ABRUZZO - COOP. ARTIG. DI GAR. CITTA' DI LA.	€ 385.500,00	€ 20.358,78	€ 4.390,31	€ 12.000,00	€ 343.248,91	Importo non ancora determinato		
20	COOPERATIVA DI GARANZIA REGIONE ABRUZZO	€ 376.145,92	€ -	€ 684,52	€ 43.000,00	€ 370.611,40	€ 88.665,53		
21	FINREDIT	€ 776.140,88	€ 81.293,53	€ 7.892,97	€ 14.000,00	€ 694.266,38	€ 642.170,35		
22	FINMIT	€ 84.441,95	€ -	€ -	€ 1.000,00	€ 82.791,95	Importo non ancora determinato		
23	CIUCENTRA	€ 623.590,90	€ 85.546,77	€ 10.000,75	€ 24.400,00	€ 690.160,38	€ 726.302,51		
						€ 14.591.205,87	€ 7.591.490,36		

Tabella indicativa dei fondi filiali.
I dati sono riportati solo successivamente al varo delle quotazioni. In caso di continue quotazioni, l'effettiva consistenza delle somme assegnate ai fondi sarà quella definita all'atto della stipula delle Convenzioni.



Allegato C

SCHEMA DI ACCORDO DI FINANZIAMENTO

PER LA GESTIONE DEL FONDO "LEGGE REGIONALE N. 10/2017"

di cui all'articolo 16 della L.R. n. 10 del 27/01/2017 e s.m.i.

TRA

Il Dipartimento Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, Istruzione, Ricerca e Università della Giunta Regionale Abruzzo (di seguito denominato "Dipartimento"), con sede in Pescara, via Passolanciano, n. 75, rappresentato dal

E

La società finanziaria in house FIRA S.p.A., con sede in con sede in Pescara, Via E. Ferrari n. 155 rappresentata dal Presidente,

(di seguito, anche congiuntamente definite le "Parti", e singolarmente, la "Parte")

Il presente Accordo di Finanziamento è adottato in applicazione delle disposizioni dell'articolo 16 della Legge Regionale n. 10 del 27/01/2017, come modificata ed integrata dalla Legge Regionale n. 42 del 01/08/2017.

Premesso che:

- Con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 109 del 14/03/2017 è stato approvato il Disciplinare per il Controllo Analogico sulle società *in house* della Regione Abruzzo;
- con Legge Regionale n. 59 del 30 novembre 2017 è stata disciplinata la gestione secondo il modello "*in house providing*" della società finanziaria regionale per lo sviluppo dell'economia abruzzese, denominata Fi.R.A. S.p.A.;
- con Legge Regionale n. 10 del 27/01/2017, pubblicata sul BURA n. 15 Speciale del 08/02/2017, così come integrata e modificata dalla Legge Regionale n. 42 del 01/08/2017 – pubblicata sul BURA Speciale n. 85 del 09/08/2017 – all'articolo 16 si è disposta: "*l'assegnazione ai Confidi dei fondi del finanziamento comunitario POR-FESR 2007-2013 Attività I.2.4, con vincolo di incremento del fondo rischi per la concessione di garanzie*";
- Fi.R.A. S.p.A., sulla base del Piano Aziendale/Offerta Tecnica presentata e ritenuta congrua, assume il ruolo di Soggetto Gestore del Fondo Legge Regionale n. 10/2017 per lo svolgimento delle operazioni in esso previste;

le Parti, con il presente Accordo, intendendo definire il contenuto dell'affidamento delle attività connesse alla gestione del Fondo, nel rispetto dei Regolamenti europei di riferimento, convengono e stipulano quanto segue.



ART. 1 – OGGETTO DELL'ACCORDO, FINALITA' E RISORSE

1. Il presente Accordo regola i rapporti tra il Dipartimento e la società Fi.R.A. S.p.A. nella sua qualità di soggetto gestore del Fondo "Legge Regionale n. 10/2017" (di seguito Fondo).
2. Il Fondo è istituito con le risorse rinvenienti dalla Linea di Azione I.2.4 del POR FESR Abruzzo 2007/2013 sulla base delle assegnazioni effettuate a seguito della selezione operata dalla società Fi.R.A. S.p.A. e pubblicata sul BURAT ordinario n. 39, in data 30/10/2013, e sulla base delle rimodulazioni operate nel corso della gestione, al netto delle eventuali escussioni subite e delle restituzioni eventualmente disposte;
3. In ottemperanza alle disposizioni di cui all'articolo 16 della Legge Regionale n. 10/2017 e s.m.i., le risorse possono essere utilizzate esclusivamente per la concessione di nuove garanzie a favore delle MPMI con sede legale e/o unità operativa nella Regione Abruzzo, a fine di accrescerne la capacità di accesso al credito bancario.
4. All'atto della sottoscrizione, il presente Accordo deve intendersi circoscritto e vincolante con riferimento alle risorse finanziarie indicate nella tabella delle risorse (Allegato n. 1 al presente documento), a meno di eventuali rettifiche e/o integrazioni connesse alla gestione delle attività ancora in essere;
5. Il presente Accordo è valido dalla data della sua sottoscrizione e fino al 31.12.2027.
6. I responsabili dell'esecuzione dell'Accordo ed i relativi recapiti PEC ai quali si intendono validamente effettuate tutte le comunicazioni previste dall'Accordo, sono:

.....
.....

ART. 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE E OBIETTIVI STRATEGICI

1. Il campo di applicazione del presente Accordo è la gestione unitaria, flessibile e professionale delle risorse del Fondo "Legge Regionale n. 10/2017" con l'obiettivo di predisporre uno strumento operativo per accrescere la capacità di accesso al sistema creditizio da parte delle micro, piccole e medie imprese (MPMI).
2. La FIRA S.p.A. si impegna ad esercitare l'attività necessaria alla gestione del Fondo, nel rispetto delle finalità definite nelle disposizioni dell'articolo 16 della L. R. n. 10/2017 e s.m.i. ed in particolare a:
 - a. implementare in maniera efficace ed efficiente le risorse del Fondo, garantendo il rispetto anche da parte degli intermediari finanziari (Confidi), dei destinatari e degli eventuali ulteriori soggetti coinvolti, dell'applicazione delle pertinenti normative e disposizioni di riferimento, in particolare in materia di aiuti di Stato (compresi gli adempimenti correlati al Registro Nazionale degli Aiuti), appalti pubblici, intermediari e mercati finanziari, nel rispetto dei principi di protezione dell'ambiente e delle pari opportunità;
 - b. assicurare la gestione e il controllo sulle operazioni poste in essere a valere sulle risorse del Fondo nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, garantendo la corretta trasmissione dei dati e dei flussi finanziari e delle disposizioni riguardanti la movimentazione, contabilizzazione e liquidazione;
 - c. implementare un sistema di monitoraggio per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit disposti dalla Regione Abruzzo.

ART. 3 – PIANO AZIENDALE

1. Il Fondo, la cui dimensione finanziaria risulta dalla tabella delle risorse allegata al presente Accordo (Allegato n. 1), sarà gestito ed attuato a cura del soggetto gestore secondo le indicazioni e nel rispetto degli adempimenti previsti nel Piano aziendale (Allegato n. 2).
2. La Regione, qualora lo ritenga necessario, anche a seguito di proposte pervenute dalla



S.p.A., tramite il Tavolo Tecnico Operativo di cui al successivo articolo 9, può promuovere la modifica dell'Allegato n. 2 "Piano Aziendale".

3. Con riferimento alle macro attività nelle quali si articola il Piano Aziendale, si precisa che la corretta implementazione del Piano è assicurata dal Dirigente pro-tempore del Servizio competente.
4. FIRA S.p.A. osserverà per l'intera durata dell'Accordo, e farà osservare ai contraenti a valle, tutte le prescrizioni normative e contrattuali in materia di pari opportunità, retribuzione, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, infortuni, nonché in tema di adempimenti, prestazioni ed obbligazioni inerenti il rapporto di lavoro del personale e relativa sicurezza sul lavoro, secondo la normativa e i contratti di categoria in vigore.
5. In attuazione del presente Accordo trovano applicazione le disposizioni di legge, le procedure adottate da FIRA S.p.A., nonché le disposizioni per l'esercizio del controllo analogo esercitato da parte della Regione Abruzzo, ai sensi della DGR n. 109 del 14/03/2017.

Art. 4 – OPERATIVITÀ DEL FONDO

1. Le risorse del Fondo risultano nella disponibilità dei Confidi, già selezionati a seguito di procedura di evidenza pubblica espletata da parte della società FIRA S.p.a., sulla base di un Avviso Pubblico emanato con la DGR n. 304 del 22/04/2013, come integrato e modificato con la DGR n. 349 del 13/05/2013, conclusasi con la pubblicazione della graduatoria dei Confidi assegnatari sul BURA n. 39 del 30/10/2013.
2. Tali risorse, al netto di eventuali escussioni subite e di eventuali rimodulazioni effettuate nel corso della passata gestione, come risulta dalla tabella delle risorse (Allegato n. 1 allegata al presente documento), possono essere impiegate esclusivamente al fine di incrementare il fondo rischi dei Confidi da utilizzare unicamente per la concessione di nuove garanzie a favore delle micro, piccole e medie imprese con sede in Abruzzo.

ART. 5 – VANTAGGIO FINANZIARIO ed AIUTI DI STATO

1. La società FIRA S.p.A. garantisce la legittimità degli aiuti di Stato direttamente o indirettamente attivati mediante la gestione del Fondo a favore delle micro, piccole e medie imprese, assumendo tutte le iniziative necessarie affinché le pertinenti norme, inclusa la consultazione e l'alimentazione delle banche dati nazionali previste dalle leggi nazionali, siano applicate dagli intermediari finanziari (Confidi) alle imprese coinvolte a valle, ricorrendo a tutti gli strumenti di legge e contrattuali applicabili con la dovuta diligenza.
2. Non sono previsti aiuti di Stato per gli intermediari finanziari che impiegano le risorse del Fondo per la concessione di garanzie.
3. Per quanto riguarda gli aiuti di Stato riconosciuti a livello delle MPMI destinatarie o degli altri soggetti coinvolti, il Fondo prevede la concessione di un aiuto pari all'ESL calcolato secondo il metodo nazionale notificato ed approvato.

Art. 6 – OBBLIGHI DEL SOGGETTO GESTORE

1. Il Soggetto gestore si impegna a:
 - a. assicurare la gestione del Fondo nel rispetto del cronoprogramma delle attività gestionali previsto nel Piano Aziendale (allegato n. 2) e secondo i cronogrammi operativi della Regione;
 - b. attivare le apposite convenzioni iniziali con i singoli Confidi;
 - c. espletare il servizio, nel rispetto della normativa europea e nazionale applicabile;
 - d. attuare il servizio secondo i principi di sana gestione finanziaria, trasparenza, proporzionalità, non discriminazione, parità di trattamento e sussidiarietà applicando a tal fine ogni opportuno accorgimento prudenziale e ricorrendo a tutti gli strumenti di legge e contrattuali applicabili con la dovuta diligenza;
 - e. assicurare una posizione di indipendenza e di assenza di conflitti di interesse.



- con gli intermediari finanziari assegnatari delle risorse, sia con le MPMI abruzzesi destinatarie degli interventi in garanzia;
- f. assicurare l'informazione tempestiva e completa alla Regione Abruzzo, onde garantire l'attuazione di quanto previsto nel presente Accordo;
 - g. predisporre le relazioni semestrali che unitamente ai rendiconti dovranno essere trasmessi alla Regione Abruzzo entro 15 giorni dalla scadenza di ciascun semestre, riferiti alle attività realizzate e ai dati del semestre di riferimento, inclusi i dati cumulati dalla sottoscrizione dell'Accordo;
 - h. contabilizzare la situazione patrimoniale economica e finanziaria ed a registrare i movimenti del Fondo regionale secondo le norme civilistiche, i principi contabili e le disposizioni di vigilanza applicabili;
 - i. assicurare la separazione contabile e la tracciabilità dei flussi finanziari;
 - j. garantire la legittimità degli aiuti di Stato direttamente o indirettamente attivati mediante la gestione del Fondo, assumendo tutte le iniziative necessarie affinché le pertinenti norme, inclusa la consultazione e l'implementazione del Registro Nazionale degli Aiuti (RNA), siano applicate dagli intermediari finanziari nei confronti delle micro, piccole e medie imprese - in qualità di destinatari finali dell'intervento pubblico - ricorrendo a tutti gli strumenti di legge e contrattuali applicabili con la dovuta diligenza;
 - k. provvedere a che tutti i dati e documenti giustificativi della gestione del Fondo (e relativi investimenti per i destinatari finali) siano disponibili e conservati;
 - l. sottoporsi a ogni controllo, ispezione o audit definito dalla Regione Abruzzo;
 - m. realizzare i servizi oggetto del presente Accordo secondo le modalità e la tempistica indicate nel Piano Aziendale;
 - n. predisporre la documentazione ritenuta di volta in volta necessaria per la realizzazione efficace dell'attività;
 - o. supportare il Tavolo Tecnico Operativo;
 - p. svolgere attività di informazione;
 - q. garantire la propria operatività fino al termine di tutte le operazioni poste in essere.
 - r. verificare che gli intermediari finanziari agiscano provvedendo ad accertare che i destinatari finali che ricevono sostegno dagli strumenti finanziari siano individuati tenendo in debita considerazione la natura dello strumento finanziario e la potenziale validità economica dei progetti di investimento da finanziare. La selezione è trasparente, giustificata da ragioni oggettive e non dà luogo a conflitti di interesse;
 - s. operare in maniera tale che gli strumenti finanziari forniscano sostegno in modo proporzionato e con il minor effetto distorsivo possibile sulla concorrenza.
2. Con riferimento ai profili professionali descritti nel Piano Aziendale, il Soggetto Gestore deve assicurare per tutto il periodo di vigenza del contratto, un Gruppo di Lavoro che sia costantemente dimensionato in modo tale da assorbire i carichi di lavoro variabili nel tempo.
 3. Il Soggetto Gestore dovrà espletare i servizi oggetto dell'affidamento con propria organizzazione. La natura del servizio richiesto presuppone una stretta connessione tra il Soggetto Gestore e la Regione Abruzzo.

ART. 7 – CONTRIBUTO DEL PROGRAMMA, GESTIONE DEI CONTI, RIMBORSI E LIQUIDAZIONE

1. La Dotazione del Fondo è pari ad €, corrispondenti all'importo delle risorse rinvenienti dalla Linea di Attività I.2.4 del POR FESR Abruzzo 2007/2013 "Azioni per migliorare le capacità di accesso al credito da parte delle MPMI", alla data del, al netto delle escussioni intervenute.
2. Il Fondo Legge Regionale n. 10/2017 verrà iscritto tra i "fondi di terzi in amministrazione" nel bilancio di esercizio della società Fi.R.A. S.p.A. per tutto il periodo che intercorre tra la stipula del presente Accordo e la data del 31/12/2027.
3. Il Fondo non contribuisce a costituire il patrimonio netto di FIRA S.p.A. aggredibile da terzi, non ha personalità giuridica e si movimentava esclusivamente sui conti correnti bancari dedicati di



cui al comma 8, la cui modalità di impiego è regolata e vincolata dal presente Accordo.

4. La dotazione del Fondo può incrementarsi per effetto di altri fondi strutturali/risorse nazionali/risorse regionali/altri fonti di diversa provenienza.
5. La dotazione del Fondo può decrementarsi per effetto:
 - a. del maturare dei costi di gestione del Fondo di cui all'art. 12;
 - b. degli oneri finanziari e commissioni legate alla gestione della tesoreria;
 - c. delle imposte e tasse afferenti l'attività del Fondo;
 - d. degli importi restituiti o da restituire alla Regione Abruzzo;
 - e. altro.
6. FIRA S.p.A. si impegna a registrare e a rendicontare, nel rispetto delle scadenze previste per il monitoraggio ed il reporting, la situazione e le movimentazioni del Fondo al fine, sia di predisporre le relazioni ed i rendiconti afferenti la gestione del Fondo in relazione a ciascun Confidi assegnatario di risorse, sia di rappresentare la situazione contabile del Fondo nel suo complesso.
7. FIRA S.p.A. si impegna ad effettuare la rendicontazione contabile del Fondo fornendo le seguenti informazioni:
 - a. gli importi impegnati in operazioni di garanzia, tenuto conto dell'effetto leva definito quale obiettivo minimo da conseguire, sia per il Fondo nel suo complesso, sia distinti per ciascun Confidi;
 - b. le principali informazioni anagrafiche delle imprese garantite nel periodo di riferimento;
 - c. l'ammontare della garanzia concessa, del finanziamento garantito sottostante, dell'istituto di credito concedente, della data di erogazione e di scadenza del finanziamento;
 - d. la tipologia di operazione finanziata;
 - e. l'importo dell'accantonamento operato a titolo di coefficiente di rischio per ciascuna operazione di garanzia;
 - f. il costo sostenuto dall'impresa per l'operazione di garanzia;
 - g. l'importo dell'aiuto concesso, ai sensi del regolamento de minimis, determinato applicando il richiamato "Metodo nazionale di calcolo dell'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle micro, piccole e medie imprese.
 - h. il numero e l'importo delle eventuali escussioni subite a fronte delle garanzie rilasciate a valere sul fondo rischi, con indicazione delle imprese alle quali le perdite afferiscono;
8. FIRA S.p.A. assume l'obbligo di adempiere a tutti gli oneri di tracciabilità dei flussi finanziari, espressamente indicati nella Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii. A tal fine, per i movimenti finanziari relativi al presente Accordo, si impegna ad accendere un conto corrente dedicato alla gestione del Fondo Legge Regionale n. 10/2017, sulla quale saranno riversate le rinvenienze e/o gli interessi relativi all'ex Fondo di Rotazione POR FESR 2007/2013.

ART. 8 – REIMPIEGO E RITIRO DELLE RISORSE

1. Le risorse non impiegate nel rispetto delle disposizioni contenute nel documento "Criteri e modalità di assegnazione ai sensi dell'articolo 16 della Legge Regionale n. 10/2017", approvato con la D.G.R. n. del, sono riutilizzate secondo le previsioni riportate nel documento stesso e, se del caso, per il rimborso delle commissioni/costi di gestione sostenuti dal Soggetto Gestore.
2. Gli interessi generati dalla giacenza nel conto corrente del Fondo sono utilizzati per il rimborso delle commissioni/costi di gestione sostenuti dal Soggetto Gestore.
3. Entro la data di conclusione del presente Accordo di Finanziamento la Regione Abruzzo si riserva di determinare, con proprio atto, i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse del Fondo, maggiorato sia dagli interessi generati sulla giacenza e non utilizzati per il rimborso delle commissioni di gestione, sia dalle risorse rimborsate o restituite al-Fondo, sia dagli eventuali importi recuperati, al netto delle eventuali escussioni intervenute.



4. Le condizioni di un eventuale ritiro o ritiro parziale degli importi assegnati agli intermediari finanziari a valere sulle risorse del Fondo, sono le seguenti:
 - a. scarso utilizzo della dotazione finanziaria, ovvero mancato conseguimento dell'effetto leva secondo gli step previsti dal documento "Modalità di assegnazione e di utilizzo del Fondo Legge Regionale n. 10/2017 – art. 16 e s.m.i.", approvato con la D.G.R. n. del
 - b. in caso di accertata irregolarità sistemica, ivi compreso il rilascio di dati e/o informazioni non veritiere con particolare riferimento alle operazioni di garanzia concesse;
 - c. mancato rispetto di quanto previsto dal documento "Modalità di assegnazione e di utilizzo del Fondo Legge Regionale n. 10/2017 – art. 16 e s.m.i." e dalle apposite Convenzioni firmate.

ART. 9 – GOVERNANCE DEL FONDO

1. La società Fi.R.A. S.p.A., in qualità di soggetto gestore del Fondo garantisce:
 - a. autonomia gestionale e organizzativa nel rispetto e in osservanza del Disciplinare per il controllo analogo sulle società in house della Regione Abruzzo, approvato con DGR n. 109 del 15.03.2017;
 - b. piena attuazione dei principi di semplificazione, correttezza e trasparenza amministrativa nonché il rispetto delle disposizioni sul procedimento amministrativo tutela dei dati personali, correttezza finanziaria e contenimento dei costi.
2. E' prevista la costituzione di un Tavolo Tecnico Operativo che svolge un'attività di monitoraggio dell'andamento della Azioni. Esso in composizione ordinaria è formato da:
 - a. due componenti designati dalla Regione Abruzzo;
 - b. due componenti designati da Fi.R.A. S.p.A.
3. Il Tavolo Tecnico Operativo è chiamato a decidere sui seguenti aspetti:
 - a. approvazione dello schema di convenzione con i Confidi, comprensivo del modello per la reportistica del Fondo;
 - b. eventuale aggiornamento del Piano Aziendale (Allegato n. 2) presentato dalla società Fi.R.A. S.p.A.;
 - c. eventuali *addendum/atti* integrativi dell'Accordo di Finanziamento;
 - d. validazione le relazioni presentate semestralmente per le richieste di rimborso dei costi/commissioni di gestione da parte del Soggetto Gestore;
 - e. precisazioni o integrazioni inerenti le modalità di monitoraggio, reporting e contabilizzazione di dettaglio del Fondo;
 - f. eventuali modifiche e/o integrazioni al cronoprogramma delle attività gestionali previsto nel Piano Aziendale allegato al presente documento;
 - g. revoca o risoluzione dell'Accordo di Finanziamento;
 - h. eventuali proroghe alla durata dell'Accordo di Finanziamento;
 - i. richieste di controlli in loco;
 - j. la richiesta di particolari dati e/o informazioni;
 - k. eventuali integrazioni o rettifiche circa le modalità di utilizzo del Fondo.

ART. 10 – MONITORAGGIO, CONTROLLO E AUDIT

1. FIRA S.p.A. deve garantire la gestione ed il controllo delle operazioni mediante sistemi e procedure, articolate in una pista di controllo adeguata, che consentano, per tutto il periodo di validità dell'Accordo, di verificare che le risorse del Fondo siano utilizzate nel rispetto delle disposizioni di cui alla Legge Regionale n. 10/2017 e degli obiettivi e finalità del presente Accordo.
2. In particolare, la società Fi.R.A. S.p.A. deve predisporre le relazioni semestrali ed i relativi rendiconti nei quali siano indicate le seguenti informazioni:
 - a. gli importi impegnati in nuove operazioni di garanzia, tenuto conto dell'effetto



- definito quale obiettivo minimo da conseguire, sia per il Fondo nel suo complesso, sia distinti per ciascun Confidi;
- b. le principali informazioni anagrafiche delle imprese garantite nel periodo di riferimento;
 - c. l'ammontare della garanzia concessa, del finanziamento garantito sottostante, dell'istituto di credito concedente, della data di erogazione e di scadenza del finanziamento;
 - d. la tipologia di operazione finanziata;
 - e. l'importo dell'accantonamento operato a titolo di coefficiente di rischio per ciascuna operazione di garanzia;
 - f. il costo sostenuto dall'impresa per l'operazione di garanzia;
 - g. l'importo dell'aiuto concesso, ai sensi del regolamento de minimis, determinato applicando il richiamato "Metodo nazionale di calcolo dell'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle micro, piccole e medie imprese.
 - h. il numero e l'importo delle eventuali escussioni subite a fronte delle garanzie rilasciate a valere sul fondo rischi, con indicazione delle imprese alle quali le perdite afferiscono.
3. La società Fi.R.A. S.p.A. deve predisporre una procedura per lo svolgimento delle operazioni di controllo, prevedendo anche sopralluoghi effettuati in loco, delle attività poste in essere dagli intermediari finanziari, anche in relazione alle imprese garantite, al fine di verificare la correttezza dei dati e delle informazioni ad essa fornite da inserire all'interno delle relazioni periodiche e relativi rendiconti.

ART. 11 – INFORMAZIONE

1. La Società Fi.R.A. S.p.A. assicura, direttamente e attraverso gli intermediari finanziari, che siano fornite le informazioni per l'accesso al sostegno da parte delle micro, piccole e medie imprese, garantendo che a tutti i livelli siano rispettati gli obblighi in materia di informazione e pubblicità.

ART. 12 – COSTI DI GESTIONE

1. Per le attività oggetto del presente Accordo al Soggetto Gestore sarà riconosciuto il rimborso dei costi sostenuti, previsti indicativamente nel budget riportato all'interno del Piano Aziendale, come eventualmente modificato e/o integrato successivamente, previa approvazione del Tavolo Tecnico Operativo.
2. Ai fini del presente affidamento, l'importo aggregato dei costi/ commissioni di gestione viene stabilito nella misura di €
3. I costi/le commissioni di gestione sono riconosciute esclusivamente nei limiti delle somme disponibili a valere sulle rinvenienze e sugli interessi che maturano sia sulle risorse del Fondo - che risultano nella disponibilità del soggetto gestore - sia sulle risorse assegnate agli intermediari finanziari.
4. In ogni caso i costi/commissioni di gestione non possono in alcun modo gravare sul Bilancio regionale.
5. Gli interessi che maturano sia sulle risorse del Fondo che sono nella disponibilità del Soggetto Gestore, sia su quelle assegnate agli intermediari finanziari non possono essere assegnati ed utilizzati dagli intermediari finanziari ai fini della concessione di garanzie.
6. Nel caso di ulteriori importi versati successivamente al Fondo la remunerazione deve calcolarsi pro-rata temporis. Nel caso di tali integrazioni che aumentino la dotazione iniziale del Fondo, per ogni singola integrazione le misure sopraindicate si applicano con riferimento agli stessi termini, a decorrere dalla data di sottoscrizione delle rispettive integrazioni.
7. Nessun'altra retribuzione, diretta o indiretta, potrà essere riconosciuta al Soggetto Gestore per l'attività di gestione del Fondo.



8. Il pagamento dei costi/commissioni di gestione avviene semestralmente, nei limiti e fino alla concorrenza delle rinvenienze e degli interessi maturati sulle risorse del Fondo alla data di presentazione della richiesta di erogazione, dietro presentazione di apposita relazione da parte del soggetto gestore e di apposita documentazione giustificativa dei costi sostenuti per la gestione del Fondo ed a seguito di validazione da parte del Tavolo Tecnico Operativo.

ART. 13 – MODALITA' DI REVISIONE DELL'ACCORDO

1. Le parti potranno di comune accordo rivedere in tutto o in parte le clausole contrattuali qualora dovessero intervenire modificazioni della normativa di riferimento che potrebbero comportare un mutamento delle modalità di svolgimento delle attività in oggetto o delle condizioni di affidamento delle attività medesime.
2. Le modifiche e gli adeguamenti previsti nel presente articolo, a seguito di approvazione da parte del Tavolo Tecnico Operativo, sono formalizzati per iscritto e non comporteranno revoca dell'affidamento oggetto del presente Accordo né deroga alla durata di quest'ultimo.

ART. 14 – DURATA DELL'ACCORDO DI FINANZIAMENTO

1. Le parti concordano che le disposizioni previste dal presente accordo siano valide fino alla data del 31.12.2027.
2. La durata dell'Accordo è correlata alla durata delle operazioni poste in essere dagli intermediari finanziari a valere sulle risorse del Fondo, che devono essere effettuate con decorrenza dalla stipula del contratto fino alla data del 31/12/2027, salvo eventuali proroghe concesse a seguito di approvazione del Tavolo Tecnico Operativo.

ART. 15 – REVOCA e RISOLUZIONE DELL'ACCORDO

1. La Regione Abruzzo, inoltre, può risolvere l'Accordo nei seguenti casi:
 - a. cessazione dell'attività di impresa in capo al Soggetto Gestore o fallimento;
 - b. violazione del requisito di correttezza e regolarità contributiva, fiscale e retributiva;
 - c. violazione delle norme in tema di sicurezza del lavoro e trattamento retributivo dei lavoratori dipendenti;
 - d. cessione parziale o totale dell'Accordo di Finanziamento.
2. L'Accordo di Finanziamento con il Soggetto Gestore può essere risolto da parte della Regione per sopravvenute gravi e motivate esigenze di pubblico interesse, salvo il riconoscimento di equo indennizzo nei confronti di FIRA nel caso in cui la risoluzione non sia resa necessaria da normativa sopravvenuta,
3. Fatta salva l'ipotesi di cui al comma precedente, l'Accordo di Finanziamento si risolve qualora le Parti abbiano commesso gravi, ripetute e rilevanti inadempienze rispetto agli impegni assunti nello stesso, avuto riguardo all'interesse dell'altra.
4. L'Accordo di Finanziamento, inoltre, si risolve di diritto qualora, a seguito dell'avvio delle procedure per l'iscrizione nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house tenuto, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 50/2016, dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.), l'A.N.A.C. adotti un provvedimento di accertamento negativo nei confronti di Fi.R.A. S.p.A. dei requisiti di cui all'art. 5 del D. Lgs. 50/2016.
5. Costituiscono inadempimenti il mancato rispetto degli obblighi previsti al precedente articolo 6.
6. La Regione, qualora intenda avvalersi della clausola di risoluzione, deve contestare a FIRA l'inadempienza riscontrata entro 30 (trenta) giorni, intimando alla stessa di rimuovere le cause di inadempimento entro un termine che verrà concordato tra le Parti. A seguito della predetta contestazione, la società Fi.R.A. S.p.A. può presentare proprie controdeduzioni entro i



successivi 30 (trenta) giorni.

7. Qualora, a seguito della contestazione o dell'intimazione di cui sopra, FIRA non elimini entro il termine convenuto le cause dell'inadempimento ovvero, qualora la Regione non ritenga accettabili e soddisfacenti i motivi addotti nelle controdeduzioni, può essere richiesta la risoluzione.

ART. 16 - PENALI

1. Qualora si riscontrino violazioni delle prescrizioni contrattuali o ritardi nell'esecuzione, la Regione Abruzzo procede, tramite PEC, all'immediata contestazione delle circostanze rilevate. Il Soggetto Gestore potrà inviare le proprie controdeduzioni entro il termine perentorio di cinque giorni lavorativi dalla formale contestazione.
2. Decorso il suddetto termine, qualora non pervengano le giustificazioni o le stesse non siano ritenute valide, si procederà all'applicazione delle seguenti penali:
 - a. ritardo nell'esecuzione rispetto alla tempistica concordata: penale pari a € 200 (euro duecento/00) per ogni giorno di ritardo salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno;
 - b. prestazioni non conformi a quanto indicato nelle modalità di espletamento descritte nel presente Accordo, nel piano di dettaglio e nell'offerta: penale variabile tra € 300,00 (euro trecento/00) e € 1.000,00 (euro mille/00) per ogni inadempimento riscontrato e a seconda della gravità;
 - c. per ogni modifica non autorizzata del team di lavoro: penale pari a € 1.000,00 (Euro mille/00) per ogni persona sostituita senza autorizzazione e per ogni giorno di inadempimento.
3. Per la rifusione dei danni ed il pagamento delle penalità, la Regione potrà rivalersi, mediante trattenute e/o compensazione, sugli eventuali crediti del contraente.
4. L'inesatto adempimento o i ritardi, determinati da cause di forza maggiore, dovranno essere previamente o tempestivamente comunicati dal Soggetto Gestore a mezzo di posta elettronica certificata.

Art. 17 - SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

1. Qualora per cause di forza maggiore, per ragioni di interesse pubblico, per prescrizioni normative, non fosse possibile proseguire temporaneamente nell'esecuzione del servizio, l'Amministrazione Regionale può ordinarne la sospensione.
2. Qualora le cause di sospensione del servizio siano imputabili al Soggetto Gestore non spetterà alcun compenso o indennizzo.

ART. 18 - VARIE

1. L'Accordo è regolato dalla Legge Italiana.
2. Per qualunque controversia inerente alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione dell'Accordo, è esclusivamente competente il Foro di L'Aquila.
3. Sono a totale ed esclusivo carico di FIRA S.p.A. le spese per la stipula dell'Accordo ed ogni relativo onere fiscale correlato, ivi comprese le spese di bollo e di copie.
4. I dati personali forniti all'Amministrazione Regionale saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità del presente Accordo di Finanziamento e per scopi istituzionali, nel rispetto del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196.
5. L'eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole dell'Accordo sarà confinata alla sola clausola invalida o inefficace e non comporterà l'invalidità o l'inefficacia dell'Accordo.
6. Ogni modifica successiva dell'Accordo dovrà essere stabilita per iscritto.



Pescara,

Dipartimento Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro,
Istruzione, Ricerca e Università

Fi.R.A. S.p.A.
Il Presidente



SCHEDA DI CONTROLLO - A

per l'esonero dalla verifica *ex ante* della compresenza degli elementi costitutivi di un aiuto di Stato

Informazioni generali

<p>Amministrazione coinvolta: (per amministrazione competente dovrà essere indicata: Regione Abruzzo - Giunta regionale)</p> <p>Dipartimento regionale competente: Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, Istruzione, Ricerca e Università - DPG</p> <p>Servizio proponente: Imprenditorialità – DPG014</p> <p>Tipologia dell'atto:</p> <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> proposta di legge regionale,<input type="checkbox"/> proposta di regolamento regionale,<input type="checkbox"/> proposta di atto presidenziale<input checked="" type="checkbox"/> proposta di deliberazione di Giunta regionale (senza Avviso o Bando)<input type="checkbox"/> proposta di determinazione direttoriale (con o senza Avviso o Bando)<input type="checkbox"/> proposta di determinazione dirigenziale (con o senza Avviso o Bando)<input type="checkbox"/> Altro (specificare)

<p>Descrizione sintetica dell'intervento: la proposta di DGR è finalizzata a dare attuazione all'art. 16 della L.R. n. 10/2017 e s.m.i.</p> <p>Indicare (se possibile):</p> <p>Finalità: Consentire l'utilizzo delle somme, rinvenienti dall'ex POR FESR Abruzzo 2007/2013 – Attività I.2.4, che sono già nella disponibilità dei Confidi per la concessione di garanzie a favore delle PMI</p> <p>Obiettivo principale: Approvazione delle “Modalità di assegnazione e di utilizzo del Fondo Legge Regionale n. 10/2017 – art. 16 e s.m.i.” – Autorizzazione all'affidamento diretto alla società finanziaria <i>in-house</i> Fi.R.A. S.p.A. della gestione delle risorse ex art. 16 della L.R. n. 10/2017 e s.m.i.</p> <p>Durata: fino al 31/12/2023</p> <p>Stanziamiento complessivo: € 7.531.490,36 (dato soggetto a variazione nel tempo a seguito dei rientri dei finanziamenti bancari ancora in essere a valere sulla vecchia programmazione comunitaria)</p> <p>Stanziamiento annuale: _____</p> <p>Ammontare stimato per ogni beneficiario: vedasi allegato n.1</p>



Sezione 0 – Criteri di esclusione per la mancata effettuazione della verifica ex ante sugli aiuti di Stato.

Non si procede alla compilazione della scheda di controllo B perché: (segnare con una X l'opzione prescelta)

L'Amministrazione regionale non è l'amministrazione responsabile della concessione dell'aiuto (ad esempio perché l'amministrazione si limita a trasferire risorse ad un soggetto terzo (esterno o interno al sistema regionale) che è l'effettivo responsabile dell'attuazione della misura, e al quale si rinvia per la valutazione di competenza sugli aiuti di Stato); (per i Confidi – Intermediari Finanziari)

L'atto non contiene gli elementi di dettaglio che consentono di effettuare una valutazione compiuta per i profili inerenti gli aiuti di Stato, pertanto, si rinvia la compilazione della scheda al momento dell'adozione di un atto successivo d'attuazione (ad es: approvazione Linee d'Indirizzo POR FESR e PO FSE);

la proposta di atto non assume rilievo, per la verifica ex ante sugli aiuti di Stato, in quanto:

contiene modifiche ad una misura di aiuto già esistente avente numero SA e tali modifiche assumono carattere puramente formale e amministrativo, che non possono alterare la valutazione della compatibilità della misura di aiuto esistente;

dà attuazione, (o apporta modifiche che non possono alterare la valutazione della compatibilità della misura di aiuto) a provvedimenti per i quali la scheda per il controllo ex ante è stata già compilata in data (specificare estremi del provvedimento già adottato);

dà attuazione a norme o provvedimenti sui quali una autorità statale competente ha già espresso una propria valutazione di non sussistenza di aiuti di Stato (indicare gli estremi delle fonti statali che contengono tale valutazione negativa);

dà attuazione (o apporta modifiche che non possono alterare la valutazione della compatibilità della misura di aiuto) a norme o provvedimenti che sono stati qualificati dalla Commissione europea come non configuranti aiuti di Stato (specificare il codice attribuito alla valutazione sull'ipotesi di aiuto SA.);

con riferimento al finanziamento pubblico contenuto nella proposta di atto:

i soggetti che traggono un vantaggio economico, diretto o indiretto dall'intervento, non sono un'impresa, ai sensi della normativa europea in materia di concorrenza, perché non svolgono attività economica in quanto non offrono beni o servizi in un contesto di mercato;

l'attività svolta dal beneficiario, secondo le modalità organizzative definite a livello statale, non rientra in un mercato e non vi sono altri operatori economici che possono o che sono disposti ad offrire il medesimo servizio;

la partecipazione pubblica al capitale di un'impresa, anche di maggioranza, dà luogo solo all'esercizio di diritti connessi alla qualità di azionista;

perché gli enti finanziati agiscono in veste di autorità pubblica esercitando i c.d. poteri d'imperio;

l'attività finanziata rientra nelle funzioni essenziali dell'autorità pubblica (o è ad esse connessa per la sua natura, per il suo oggetto e per le norme cui essa è soggetta) o qualora l'attività economica è comunque indissociabile da tali funzioni essenziali;

(nel campo della RSI), l'attività economica svolta dal soggetto da finanziare è puramente accessoria rispetto a quella non economica, e pur assorbendo gli stessi fattori di produzione (quali materiali, attrezzature, manodopera e capitale fisso), la capacità destinata ogni anno a tali attività economiche non supera il 20 % della pertinente capacità annua complessiva dell'entità (ripartizione comprovabile mediante l'esame dei rendiconti finanziari annui del soggetto beneficiario).

(nel campo della Cultura): l'attività economica svolta dal soggetto da finanziare è esclusa dal campo di applicazione della normativa europea ai sensi della recente Comunicazione (2016/262/01) sulla nozione d'aiuto di Stato (par. 2.6 e punti 196 e 197);



Altro: ... (a mero titolo di esempio si citano):

- misure che non creano distorsione alla concorrenza o che non hanno impatto sugli scambi tra Stati membri, per le tipologie di finanziamento di cui al paragrafo 6.2 - punti 196 e 197 e paragrafo 7.2.2. della recente Comunicazione (2016/C 262/01) sulla nozione d'aiuto di Stato;
- misure che non concedono alcun vantaggio economico (diretto ed indiretto) perché concesse nel rispetto del Criterio dell'operatore in un economia di mercato (c.d. MEO Test) paragrafo 4.2 della recente Comunicazione (2016/C 262/01) sulla nozione d'aiuto di Stato.

Ai fini della redazione della presente Scheda A, nonché per le considerazioni che hanno condotto all'esclusione dalla verifica *ex ante* sulla sussistenza di ogni ipotesi di aiuti di Stato, si precisa che il Servizio competente Imprenditorialità per l'adozione dell'atto di cui alla proposta in esame:

HA RICHIESTO il supporto al *Distinct Body* con nota del
(Il supporto è stato richiesto per la compilazione della sezione e/o punto/i specifico/i della scheda.)

NON HA RICHIESTO il supporto al *Distinct Body*.

Luogo e data Pescara, 11/07/2018

Il Dirigente del Servizio proponente
o *Soggetto concedente*
(Ing. Nicola Commito)

ASSENTE

Il Direttore del Dipartimento
o *Autorità responsabile*
(Dott. Piergiorgio Tittarelli)

Piergiorgio Tittarelli



SCHEDA DI CONTROLLO - B
per la verifica *ex ante* della compresenza degli elementi costitutivi di un aiuto di Stato

Informazioni generali

<p>Amministrazione regionale coinvolta: Giunta Regionale (per amministrazione competente dovrà essere indicata: Giunta regionale)</p> <p>Dipartimento regionale competente: Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, Istruzione, Ricerca e Università - DPG</p> <p>Servizio proponente: Imprenditorialità – DPG014</p> <p>Tipologia dell'atto:</p> <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> proposta di legge regionale<input type="checkbox"/> proposta di regolamento regionale<input type="checkbox"/> proposta di atto presidenziale<input checked="" type="checkbox"/> proposta di deliberazione di Giunta regionale (senza Avviso o Bando)<input type="checkbox"/> proposta di determinazione direttoriale (con o senza Avviso o Bando)<input type="checkbox"/> proposta di determinazione dirigenziale (con o senza Avviso o Bando)
--

<p>Descrizione sintetica dell'intervento: la proposta di DGR è finalizzata a dare attuazione all'art. 16 della L.R. n. 10/2017 e s.m.i.</p> <p>Indicare (se possibile):</p> <p>Finalità: Consentire l'utilizzo delle somme, rinvenienti dall'ex POR FESR Abruzzo 2007/2013 – Attività I.2.4, che sono già nella disponibilità dei Confidi per la concessione di garanzie a favore delle PMI</p> <p>Obiettivo principale: Approvazione delle "Modalità di assegnazione e di utilizzo del Fondo Legge Regionale n. 10/2017 – art. 16 e s.m.i." – Autorizzazione all'affidamento diretto alla società finanziaria <i>in-house</i> Fi.R.A. S.p.A. della gestione delle risorse ex art. 16 della L.R. n. 10/2017 e s.m.i.</p> <p>Durata: fino al 31/12/2023</p> <p>Stanziamento complessivo: € 7.531.490,36 (dato soggetto a variazione nel tempo a seguito dei rientri dei finanziamenti bancari ancora in essere a valere sulla vecchia programmazione comunitaria)</p> <p>Stanziamento annuale: _____</p> <p>Ammontare stimato per ogni beneficiario: vedasi allegato n.1</p>



Sezione I – Criteri per verificare l'eventuale presenza di un aiuto di stato

1. Utilizzo di risorse pubbliche		
1.a Il provvedimento prevede l'impiego di risorse di natura pubblica ?	SI X	NO <input type="checkbox"/>
Indicare una delle opzioni:		
<input type="checkbox"/> il vantaggio è concesso a valere su risorse del bilancio pubblico delle Autorità nazionali o del bilancio di altri enti pubblici sulla cui destinazione le Autorità nazionali esercitano la propria discrezionalità (statali, regionali, Fondi Strutturali e di Investimento europei - SIE)), oppure		
<input type="checkbox"/> il vantaggio è concesso a valere su risorse che non originano direttamente o indirettamente dall'Autorità pubblica, ma che originano da soggetti privati e sulle quali tuttavia l'Autorità pubblica esercita il controllo in termini di influenza dominante sulla destinazione d'uso delle stesse (es. tributi parafiscali o contributi privati resi obbligatori da un atto dell'Autorità pubblica);		
<input checked="" type="checkbox"/> altro (specificare): si tratta di risorse pubbliche che sono già nella disponibilità degli intermediari finanziari chiamati ad attuare lo strumento della garanzia, ad essi assegnate nell'ambito della programmazione comunitaria 2007/2013 – Linea di Attività I.2.4 e che pertanto non comportano alcun onere per il bilancio regionale		
FORSE <input type="checkbox"/> (specificare gli eventuali dubbi)		
In caso in cui si intenda rispondere NO al punto 1.a, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi all'origine statale delle risorse forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.		

1.b – Le risorse sono imputabili all'autorità pubblica?	SI X	NO <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> il vantaggio è concesso direttamente dall'Autorità pubblica in quanto parte integrante dell'amministrazione pubblica;		
<input checked="" type="checkbox"/> il vantaggio è concesso attraverso intermediari (istituti di credito, agenzie, società finanziarie) che agiscono sotto il controllo dell'Autorità pubblica (azionariato, diritti di voto, nomine del presidente e dei membri dei rispettivi consigli d'amministrazione) o su direttiva dell'Autorità pubblica.		
<input type="checkbox"/> Altro		
FORSE <input type="checkbox"/> (specificare gli eventuali dubbi)		
In caso in cui si intenda rispondere NO al punto 1.b, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi all'origine statale delle risorse forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.		



2. Beneficiari e selettività		
Le norme in materia di aiuti di Stato si applicano solo se il beneficiario è un'impresa. Per impresa si intende qualsiasi entità che esercita attività economica, ovvero una attività che consiste nell'offrire beni e servizi in un mercato, a prescindere dal suo status giuridico (pubblico o privato), dalle modalità di finanziamento, dal conseguimento o meno dello scopo di lucro, nonché dalla capacità di conseguire utili.		
2.a Attività economica		
L'aiuto viene concesso in relazione ad un'attività economica?	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
In caso in cui si intenda rispondere NO al punto 2.a, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi alla nozione di impresa e di attività economica forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.		

2.b Presenza di selettività		SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
La misura è selettiva perché avvantaggia in via diretta o indiretta solo alcune tipologie di imprese. Indicare se la selettività riguarda imprese individuate per:			
<input type="checkbox"/> identità (aiuti ad hoc);			
<input checked="" type="checkbox"/> dimensione;			
<input type="checkbox"/> settore economico o attività (indicare quali);			
<input type="checkbox"/> area geografica ¹ (indicare quale);			
<input type="checkbox"/> altre caratteristiche pre-determinate (ad esempio regimi rivolti solo a determinati soggetti giuridici, o solo ad imprese neo-costituite, ecc...);			
<input type="checkbox"/> caso di finanziamento pubblico di infrastrutture ad utilizzo commerciale, attraverso la limitazione, di diritto o di fatto, dell'accesso all'infrastruttura solo a taluni utenti commerciali.			
<input type="checkbox"/> Altro (specificare):			
FORSE <input type="checkbox"/> (specificare gli eventuali dubbi)			
In caso in cui si intenda rispondere NO al punto 2.b, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi alla selettività forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.			
Se si è risposto NO al presente punto 2, non compilare il successivo punto 3.			
Se si è risposto SI ad entrambi i punti 1 e 2, compilare il successivo punto 3 per verificare la presenza di un aiuto di Stato.			

¹ Si ricorda che il diritto europeo fa divieto di condizionare le misure di aiuto all'obbligo per il beneficiario di avere la propria sede nello Stato membro interessato o di essere stabilito prevalentemente in questo Stato, fermo restando il principio di territorialità in base al quale l'attività dell'Amministrazione regionale per sé si rivolge al proprio territorio di competenza. Le misure di aiuto potranno pertanto rivolgersi ad imprese aventi unità operativa sul territorio regionale ma non potranno richiedere alle imprese beneficiarie di avervi sede legale



3. Vantaggio economico		
<p>Il vantaggio economico è un beneficio che una impresa non avrebbe potuto ottenere sul mercato (di norma perché lo Stato ha concesso il vantaggio gratuitamente o contro una remunerazione insufficiente). Per impresa si intende qualsiasi ente che esercita un'attività economica ai sensi della normativa nazionale e della comunicazione UE 2016/C 262/01, tra cui rientrano, ad esempio, anche gli studi professionali.</p>		
<p>Si è presenza di una concessione di vantaggio economico?</p>	<p>SI <input checked="" type="checkbox"/> X</p>	<p>NO <input type="checkbox"/> □</p>
<p>Indicare lo strumento di aiuto che conferisce il vantaggio economico:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> sovvenzione diretta (contributi o sovvenzioni a fondo perduto); <input type="checkbox"/> abbuono di interessi (contributo in conto interessi); <input type="checkbox"/> agevolazioni fiscali (es. detrazioni d'imposta, riduzione della base imponibile, riduzione dell'aliquota); <input type="checkbox"/> differimento dell'imposta; (esoneri fiscali, ammortamento accelerato); <input type="checkbox"/> riduzione dei contributi di previdenza sociale (oneri sociali e previdenziali); <input type="checkbox"/> estinzione o riduzione del debito; <input type="checkbox"/> cessioni di beni o servizi a prezzi inferiori a quelli di mercato; <input checked="" type="checkbox"/> garanzia (concessione di garanzie a condizioni più favorevoli di quelle di mercato); <input type="checkbox"/> prestito agevolato (mutuo a tasso agevolato); <input type="checkbox"/> riduzione del rischio collegato ad un investimento in un'impresa o in una serie di imprese; <input type="checkbox"/> finanziamento del rischio collegato ad un investimento in grandi imprese o imprese quotate nel listino ufficiale di una borsa valori o di un mercato regolamentato; <input type="checkbox"/> partecipazione al capitale (l'apporto di nuovo capitale all'impresa si effettua in circostanze che non sarebbero accettabili per un investitore privato operante nelle normali condizioni di mercato); <input type="checkbox"/> compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale, che non rispetta tutte e 4 le condizioni <i>Altmark</i>; <input type="checkbox"/> nel caso di intervento su infrastrutture: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> per il <i>proprietario</i>: riduzione dei costi di costruzione, estensione o ammodernamento; <input type="checkbox"/> per il <i>gestore</i>: sollevamento da taluni oneri che il contratto di concessione riporterebbe in capo al gestore; <input type="checkbox"/> per l'<i>utente</i>: condizioni agevolate per l'accesso e la fruizione dell'infrastruttura. <input type="checkbox"/> altro (specificare): 		
<p>FORSE <input type="checkbox"/> □ (specificare gli eventuali dubbi)</p>		
<p>In caso in cui si intenda rispondere NO al punto 3, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi al vantaggio forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.</p>		

In presenza dei requisiti di cui ai punti 1, 2 e 3 occorre presupporre che sia soddisfatto anche il criterio relativo alla potenziale **distorsione della concorrenza e incidenza sugli scambi**, fatti salvi i casi di cui alla Comunicazione della Commissione europea UE (2016/C 262/01).

In presenza dei requisiti di cui ai punti 1, 2 e 3 l'eventuale esclusione della distorsione della concorrenza e incidenza sugli scambi necessita di una indagine approfondita che non può essere fatta nel contesto della presente



Sezione II - Individuazione degli strumenti di compatibilità e delle procedure ai fini della legalità.

Tenuto conto che come da analisi precedente la verifica *ex ante* si conclude con la seguente valutazione:

Si è presenza di un aiuto di Stato?	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
-------------------------------------	--	-----------------------------

In caso di risposta affermativa, indicare **gli eventuali strumenti utilizzabili** ai fini della *compatibilità* delle misure d'aiuto anche al fine di individuarne la corretta procedura, per la *legalità* dell'aiuto:

- de minimis** ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 (oppure n. 1408/2013 oppure n. 717/2014);
- esenzione dall'obbligo di notifica** preventiva ai sensi del **Regolamento (UE) 651/2014** (GBER) (regolamento generale di esenzione per categoria) (oppure n. 702/2014 (ABER) oppure n. 1388/2014 (FIBER), di cui si specificano:
la Sezione _____ e gli articoli pertinenti _____
- notifica preventiva**, da sottoporre a decisione della Commissione, nel rispetto della clausola di *Stand still* e ai sensi degli *Orientamenti* e delle *Linee guida* di settore
(indicare i riferimenti): _____

In mancanza di *Orientamenti* o *Linee guida* specificare la disciplina di riferimento dell'aiuto in oggetto:

- disposizione diretta del Trattato (TFUE)**
- articolo 93
 - articolo 107.2 – specificare la lettera pertinente
 - articolo 107.3 – specificare la lettera pertinente
- disciplina sui Servizi di Interesse Economico Generale (SIEG):**
- Regolamento (UE) n. 360/2012** (de minimis SIEG)
 - Decisione 2012/21/UE** di esenzione degli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di SIEG
 - Regolamento (CE) n. 1370/2007** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativo ai **servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia** e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70
 - Disciplina dell'Unione europea** relativa agli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico (2012/C 8/03)
- Caso da proporre a **pre notifica** ...



Ai fini della verifica *ex ante* di cui alla presente **Scheda B**, si precisa che il Servizio competente per l'adozione dell'atto che prevede la concessione dei finanziamenti di cui alla proposta in esame:

HA RICHIESTO il supporto² al *Distinct Body* con nota del
(Il supporto è stato richiesto per la compilazione della sezione e/o punto/i specifico/i della presente scheda).

NON HA RICHIESTO il supporto al *Distinct Body*.

Luogo e data Pescara, 11/07/2018

Il Dirigente del Servizio proponente
o *Soggetto concedente*
(Ing. Nicola Commito)

ASSENTE

Il Direttore del Dipartimento
o *Autorità responsabile*
(Dott. Piergiorgio Tittarelli)

Piergiorgio Tittarelli



² Si precisa che se si è risposto **FORSE** ad una delle domande presenti nella Scheda, il supporto del *Distinct Body* deve essere richiesto obbligatoriamente dai Servizi responsabili della compilazione della scheda, con la precisazione che il parere reso dal *Distinct Body* dovrà essere allegato: al modulo di notifica sulla piattaforma SANI2, oppure alla richiesta al DPE di valutazione preliminare e sommaria delle misure inquadrate nel Regolamento Generale di esenzione da notifica (GBER), e ad ogni altra richiesta di parere che il Servizio che predisponde la misura di aiuto intenderà sottoporre al DPE.



GIUNTA REGIONALE

Dipartimento "Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro,
dell'Istruzione, della ricerca e dell'Università" DPG
Servizio Imprenditorialità – DPG 014

ALLEGATO B)

**Relazione sull'affidamento diretto
alla società *in house* Fi.R.A. S.p.A. delle attività di gestione del Fondo
Legge Regionale n. 10/2017
*Verifica ai sensi dell'art. 192 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50***





GIUNTA REGIONALE

Dipartimento "Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro,
dell'Istruzione, della ricerca e dell'Università" DPG
Servizio Imprenditorialità – DPG 014

INDICE

1. Finalità	3
2. Il quadro normativo di riferimento	3
3. Le caratteristiche del servizio	4
4. Le motivazioni della scelta per l'affidamento diretto	5
5. Sussistenza delle condizioni richieste dall'ordinamento	6
6. Conclusioni ed esito della verifica ex art. 192 d.lgs. 50/2016	7





GIUNTA REGIONALE

Dipartimento "Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro,
dell'Istruzione, della ricerca e dell'Università" DPG
Servizio Imprenditorialità - DPG 014

1. Finalità

Il presente documento rappresenta la relazione sull'offerta tecnica ed economica presentata dalla società *in-house* Fi.R.A. S.p.A., ai fini dell'affidamento diretto delle attività da svolgere in qualità di Soggetto Gestore del Fondo istituito ai sensi della Legge Regionale n. 10/2017 che stabilisce, all'articolo 16 (come modificato ed integrato dalla Legge Regionale n. 42 del 01/08/2017) l'assegnazione a patrimonio dei Confidi dei fondi del finanziamento comunitario POR FESR Abruzzo 2007-2013 Attività I.2.4., con vincolo di destinazione alla concessione di garanzie.

La disposizione normativa dell'art. 192 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, prevede che "ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche".

Tale relazione, redatta ai sensi dell'art. 192, è relativa alla gestione operativa e finanziaria delle attività poste in essere da parte della società *in-house* Fi.R.A. S.p.A. nei confronti dei Confidi già assegnatari delle risorse a valere sull'ex Fondo di Rotazione della Linea di Attività I.2.4 del POR FESR Abruzzo 2007/2013. Ai suddetti Confidi, individuati a seguito dell'Avviso Pubblico emanato con DGR n. 304 del 22/04/2013 - come modificato ed integrato con la DGR n. 349 del 13/05/2013 - viene riconosciuta la possibilità di continuare ad operare, con il vincolo di destinazione della concessione di garanzie, utilizzando le risorse che sono state ad essi già assegnate, al netto di eventuali perdite subite e degli interessi maturati, nel rispetto delle disposizioni Comunitarie e Nazionali vigenti in materia.

2. Il quadro normativo di riferimento

L'esposizione di quanto richiesto dall'art. 192 del d.lgs.50/2016 trova le sue fondamenta su una sintetica disamina della normativa vigente in tema di società *in house providing*.

Il nuovo Codice degli appalti e delle concessioni, D. Lgs. n. 50/2016, contiene anche il recepimento della nuova disciplina in materia di "*in house providing*" dettata dalle Direttive UE nn. 23, 24 e 25 del 2014 in materia di concessioni e appalti dei settori ordinari e speciali.

Il nuovo Codice introduce diverse novità anche in tema di affidamenti diretti.

L'art. 5 del decreto, recependo i presupposti elaborati nel corso degli anni dalla giurisprudenza comunitaria in materia di affidamenti diretti e i principi contenuti nelle citate Direttive, prevede che le concessioni o gli appalti pubblici, nei settori ordinari o speciali, aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato non rientrano nell'ambito di applicazione del nuovo codice dei contratti pubblici quando sono soddisfatte tutte (contemporaneamente) le seguenti condizioni:

- a. un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un "controllo analogo" a quello esercitato sui propri servizi: ai sensi della comma 2



GIUNTA REGIONALE

Dipartimento "Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro,
dell'Istruzione, della ricerca e dell'Università" DPG
Servizio Imprenditorialità - DPG 014

- dell'art. 5 sussiste "controllo analogo" qualora l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore eserciti sulla persona giuridica affidataria "in house" un'influenza determinante, sia sugli obiettivi strategici, che sulle decisioni significative. Il "controllo analogo" può essere anche esercitato da una persona giuridica diversa dall'amministrazione aggiudicatrice, a sua volta controllata da quest'ultima (il c.d. "controllo analogo indiretto");
- b. oltre l'80% dell'attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da un ente aggiudicatore, nonché da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice; ai sensi del comma 7, per determinare tale percentuale, deve essere fatto riferimento, di norma, al fatturato totale medio per i tre anni precedenti l'aggiudicazione dell'appalto o della concessione;
 - c. nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione che non comportano controllo o potere di veto e che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata.

L'art. 192 del nuovo Codice dei contratti pubblici prevede anche l'istituzione presso l'ANAC dell'elenco delle stazioni appaltanti che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società "in house". L'iscrizione in tale elenco dovrà avvenire secondo le modalità e i criteri che verranno definiti dall'ANAC e consentirà di procedere mediante affidamenti diretti dei contratti. Tuttavia, per poter legittimamente affidare un contratto con modalità "in house", avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza (così come già previsto all'art. 1 comma 553 Legge di Stabilità 2014 per i soli servizi strumentali), le stazioni appaltanti dovranno effettuare preventivamente una valutazione della congruità economica dell'offerta formulata del soggetto "in house", avendo riguardo all'oggetto e al valore della prestazione. Inoltre, nelle motivazioni del provvedimento di affidamento dovrà essere dato conto:

- a. delle ragioni del mancato ricorso al mercato;
- b. dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.

3. Le caratteristiche del Servizio

Il Servizio oggetto dell'affidamento diretto prevede l'organizzazione del servizio di gestione del Fondo Legge Regionale n. 10/2017, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:

- a. definizione della struttura organizzativa societaria impegnata nello svolgimento delle attività gestionali;
- b. attività di controllo e relativa tempistica;
- c. monitoraggio delle attività svolte dai Confidi;
- d. trasmissione con cadenza semestrale al Servizio Regionale competente della situazione contabile del Fondo e delle relazioni e dei rendiconti afferenti la gestione del Fondo in relazione a ciascun Confidi assegnatario di risorse;
- e. definizione dell'effetto leva a livello di intermediari finanziari;
- f. quantificazione delle rinvenienze del Fondo, e degli interessi attivi maturati sia sulle somme che sono nella disponibilità del soggetto gestore, sia sui conti correnti accessi dai Confidi.





GIUNTA REGIONALE

Dipartimento "Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro,
dell'Istruzione, della ricerca e dell'Università" DPG
Servizio Imprenditorialità - DPG 014

- g. elaborazione e comunicazione delle informazioni ritenute significative ai fini della valutazione della gestione e dell'andamento del Fondo.
- h. gestione della tesoreria;
- i. gestione dei recuperi;
- j. predisposizione atti di revoca delle assegnazioni.

Il servizio oggetto dell'affidamento prevede, inoltre, la predisposizione di una proposta di documento denominato "Modalità di assegnazione e di utilizzo del Fondo Legge Regionale n. 10/2017 - art. 16 e s.m.i.", che stabilisce i meccanismi di funzionamento del Fondo, le modalità di assegnazione ed i criteri di utilizzo delle risorse, gli obiettivi da conseguire, l'effetto leva da conseguire a livello di intermediari finanziari, le verifiche periodiche da effettuare, le modalità di riutilizzo e/o di riallocazione delle risorse non impiegate.

4. Le motivazioni della scelta per l'affidamento diretto

Con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 91 del 20/02/2018, la Giunta ha provveduto a demandare alla Struttura amministrativa regionale competente per materia, la verifica dei presupposti normative e l'attivazione delle procedure per l'affidamento diretto alla società *in-house* Fi.R.A. S.p.A. della gestione delle operazioni connesse all'attuazione dell'articolo 16 della Legge Regionale n. 10 del 27/01/2017, come modificata dalla Legge Regionale n. 42 del 01/08/2017.

L'offerta tecnica ed economica contenuta nel Piano Aziendale inviato con la nota prot.611/18/00.CUG-0 del 28.5.2018, trasmesso dalla società *in-house*, a seguito della richiesta inviata, unitamente al Capitolato Prestazionale, in data 18/04/2018 (nota prot. n. RA/0112786/18), prevede l'articolazione del Servizio oggetto dell'affidamento, così come previsto nel precedente paragrafo. L'offerta tecnica è stata successivamente integrata con la nota prot. 675/18/00.CUG-0 del 19/06/2018, in risposta a specifica richiesta del Servizio Imprenditorialità della Regione Abruzzo (nota prot. n. RA/0160367 del 05/06/2018).

Convenienza dell'Offerta Tecnica.

Dall'esame dell'offerta tecnica formulata nel documento denominato "Piano Aziendale" e nella nota integrativa, si evince la congruenza della stessa rispetto alle esigenze del Capitolato Prestazionale, ed aspetti migliorativi, connessi anche alla presenza di dotazione organica di personale qualificato e competente, che, evitando l'eventuale ricorso a soggetti esterni, migliora l'efficacia e l'economicità del servizio reso dalla società che risulta, tra l'altro, già dotata delle dotazioni informatiche necessarie. Inoltre, nel caso specifico, trattandosi di un servizio che è già stato gestito dalla società (in esito a specifica evidenza pubblica) ciò consente un'operatività senza soluzione di continuità sia con la Regione Abruzzo, sia con i destinatari, sia dal punto di vista tecnico-informativo-procedurale. Infine la condizione di società "*in house*" rende immediato e flessibile il rapporto con la Regione Abruzzo, sia sul piano degli indirizzi operativi per l'attuazione, sia sul piano dei controlli.

Convenienza dell'offerta Economica

La convenienza economica, valutata in relazione all'offerta tecnica, è costituita da n. 2 blocchi di spesa:

- 1) Rimborsamento delle spese di personale (Oneri obbligatori rispetto al Capitolato)
- 2) Rimborsamento delle spese riferite a Comunicazione e Assistenza Legale (Oneri eventuali on-demand rispetto al Capitolato)





GIUNTA REGIONALE

Dipartimento "Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro,
dell'Istruzione, della ricerca e dell'Università" DPG
Servizio Imprenditorialità - DPG 014

Solo la voce 1) è riferibile agli obblighi del Capitolato Prestazionale, in quanto la voce 2) non è in esso prevista, sebbene ritenuta opportuna per l'Accordo di Finanziamento. Inoltre non è espressamente citata in Capitolato l'IVA che è comunque dovuta nei modi di legge.

Non sono previste spese generali, in quanto il servizio si innesta in altri simili già prestati dalla Società e quindi coperti da economie di scala, ed anche in considerazione che viene svolto in continuità con il passato, senza operazioni di avvio od organizzative.

L'offerta economica relativa alla voce 1) è di Euro 500.000 per 10 anni, rispetto alla richiesta di Capitolato di Euro 440.000 per lo stesso periodo.

Rispetto al valore stimato del Fondo da gestire, Euro 15.000.000, l'offerta rappresenta il 3,33% rispetto alla richiesta pari al 2,93%, ampiamente al di sotto dei massimali previsti dalla vigente normativa europea in tema di strumenti finanziari dei fondi strutturali.

L'incidenza annua dei costi è di Euro 50.000 (Offerta) rispetto a Euro 44.000 (richiesta) con una differenza di Euro 6.000/annuo. Tenuto conto che detta dotazione è sufficiente a coprire circa 1.1 ULA (costo lordo medio annuo Euro 40.000), si ritiene che la stessa sia ragionevole e conveniente rispetto al mercato.

L'offerta economica di cui alla voce 2) è fissata al tetto massimo di euro 70.000,00 ed è

* * *

In conclusione dall'esame dell'offerta tecnico-economica si riscontra la coerenza con il citato Capitolato Prestazionale, nonché l'adeguatezza della società Fi.R.A. S.p.A. allo svolgimento delle funzioni di soggetto gestore del Fondo, anche in virtù dell'esperienza maturata nell'ambito della programmazione comunitaria 2007/2013.

L'offerta presenta aspetti migliorativi rispetto al Capitolato, ed evidenzia l'esigenza di azioni di accompagnamento eventuali e *on demand* quali quello della comunicazione e dell'assistenza legale, che non sono stati indicate nel capitolato prestazionale.

Si ritiene di dover tener conto nell'Accordo di finanziamento anche delle suddette voci, che consentono di gestire il Fondo in maniera più efficace ed efficiente.

Per quanto concerne il mancato ricorso al mercato, si rileva che l'affidamento diretto consente di ridurre il lasso temporale della soluzione di continuità che si è generata a seguito della scadenza del vincolo contrattuale precedente, relativo alla gestione del Fondo di Rotazione del POR FESR 2007/2013, che ha di fatto reso inutilizzabili le risorse che permangono nella disponibilità del sistema regionale dei Confidi e risultano libere da gravami di natura reale e che potrebbero, pertanto, essere nuovamente utilizzate per favorire il ricorso al mercato del credito bancario da parte delle piccole e medie imprese del territorio regionale.

L'affidamento diretto implica un particolare rapporto giuridico che intercorre tra l'Amministrazione regionale e la società affidataria, che consente alla Regione Abruzzo un controllo ed un'ingerenza sui servizi più penetrante di quello praticabile su di un soggetto terzo, in quanto esteso agli atti sociali e non rigidamente vincolato al rispetto del contratto di servizio.

L'affidamento diretto, inoltre, consente inoltre all'Amministrazione regionale di continuare ad avvalersi della conoscenza del meccanismo di funzionamento del Fondo e dei soggetti coinvolti nell'attuazione, maturata dalla società Fi.R.A. nell'ambito della programmazione precedente, unitamente alla possibilità concreta di evitare oneri a carico dell'erario regionale, avendo previsto che i compensi da riconoscere a favore del soggetto gestore saranno corrisposti utilizzando





GIUNTA REGIONALE

Dipartimento "Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro,
dell'Istruzione, della ricerca e dell'Università" DPG
Servizio Imprenditorialità – DPG 014

esclusivamente le rinvenienze e gli interessi maturati e maturandi sulle somme depositate presso gli istituti di credito a garanzia delle operazioni di finanziamento bancario poste in essere.

Per quanto concerne il sistema di *governance* e di controllo, l'affidamento diretto assicura una funzionalità maggiore, rispetto al ricorso al mercato, essendo tenuta la società *in-house* ad operare nel rispetto delle disposizioni normative in materia di controllo analogo (art. 192 del D. Lgs. n. 50/2016 e DGR n. 109/2017).

Sulla base di tutte le considerazioni sopra riportate, il Servizio Imprenditorialità esprime il proprio parere positivo in relazione alla congruità economica dell'offerta, tenuto conto dell'oggetto e del valore della prestazione

5. Sussistenza delle condizioni richieste dall'ordinamento

Le condizioni per l'affidamento diretto *in house* sono assolutamente sussistenti.

Come sopra accennato, i requisiti richiesti dalla normativa europea sono:

1. che nelle società controllate non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione che non comportano controllo o potere di veto e che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata;
2. che oltre l'80% dell'attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da un ente aggiudicatore, nonché da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice;
3. che l'ente affidante eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri uffici.

Riguardo al requisito sub 1), il capitale di Fi.R.A. S.p.A. è al 100% di proprietà della Regione Abruzzo.

Riguardo al requisito sub 2), la società Fi.R.A. S.p.A. svolge la quasi totalità delle proprie attività in favore della Regione Abruzzo, con un'attività residuale a favore di terzi.

Riguardo al requisito sub 3), la società Fi.R.A. S.p.A. opera in regime di "*in house providing*", in quanto la Regione Abruzzo esercita su di essa un controllo analogo a quello da essa esercitato sui propri servizi (influenza determinante sia sugli obiettivi strategici, sia sulle decisioni significative), nel rispetto della normativa vigente in materia (art. 192 del D. Lgs. n. 50/2016 e D.G.R. n. 109/2017),

6. Conclusioni ed esito della verifica *ex art. 192 d.lgs. 50/2016*.

In considerazione di quanto sopra esposto, si rileva che la società Fi.R.A. S.p.A., nelle vesti di società *in-house* a totale partecipazione pubblica, si configura come una società in linea con i principi dettati dall'art. 192 del D. Lgs. n. 50/2016, e con le disposizioni normative di cui alla D.G.R. n. 109/2017, sia per quanto riguarda le attività gestionali svolte, sia per il modello di *governance* che essa presenta, sia per le relazioni organizzative e funzionali che caratterizzano lo statuto sociale.

Per il Servizio di gestione del Fondo Legge Regionale n. 10/2017, il modulo della società di capitali a totale partecipazione pubblica risulta quello più adeguato a rispondere alle esigenze dell'Amministrazione Regionale sotto il profilo operativo ed economico.





GIUNTA REGIONALE

Dipartimento "Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro,
dell'Istruzione, della ricerca e dell'Università" DPG
Servizio Imprenditorialità - DPG 014

Nel caso di specie i requisiti richiesti per l'affidamento *in-house* risultano soddisfatti e pertanto la Regione Abruzzo può, in base alla normativa vigente e per tutte le motivazioni di cui sopra sia normative che di convenienza, procedere all'affidamento diretto *in-house* del servizio di cui si tratta a favore della società Fi.R.A. S.p.A.

Pescara, li 19 giugno 2018

Il Dirigente Servizio
Ing. Nicola Commito

